Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 4 aprile 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10 020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale in data 28 gennaio 1958 registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1958 registro n. 20 Aeronautica, foglio n. 19

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

GRECI Luigi, primo aviere fotografo — Partecipava volontariamente a rischiose missioni belliche, di cui alcune di attacco a bassa quota, dimostrando in ogni circostanza abilità professionale e valore di combattente — Cielo dell'A.S.I. e del Mediterraneo, 18 dicembre 1941-26 gennaio 1943

GUIDA Amleto, primo aviere marconista — Marconista di apparecchio da bombardamento, contribuiva validamente al successo di numerose missioni di guerra su vari fronti, spesso ostacolate da violenta reazione contraerea, col suo contegno sereno e noncurante del pericolo — Cielo del fronte occidentale Greco-Jugoslavo e dell'A.S.I., 13 giugno 1940-17 dicembre 1941

PERRONE Salvatore, primo aviere marconista — Marconista di velivolo da bombardamento, partecipava a numerose missioni su mare aperto ed a bombardamenti notturni, dando costanti prove di capacità e ardimento — Cielo del Mediterraneo centrale ed orientale, 25 maggio 1941-11 maggio 1943

PIZZAFERRI Dario, primo aviere armiere — Armiere di apparecchio da bombardamento partecipava con slancio a numerosissime azioni su basi terrestri validamente difese. Incurante di ogni reazione e di ogni rischio contribuiva così al conseguimento degli obiettivi — Cielo del fronte occidentale Greco Jugoslavo e Marmarico, 12 giugno 1940-5 gennaio 1942

SERAFINI Ademaro, primo aviere marconista — Marconista di velivolo da bombardamento, effettuava numerose azioni belliche su munitissima base aeronavale nemica, dando prova di perizia e di imperturbabile calma di fronte alla violenta reazione contraerea ed aerea avversaria — Cielo di Malta, 13 agosto 1942-5 novembre 1942

SERGOLA Mario, primo armiere — Armiere di apparecchio da bombardamento svolgeva intensa e prolungata attività di volo, partecipando a missioni di particolare rischio su munite basi nemiche e in mare aperto, contribuendo col suo contegno coraggioso e colla sua abilità professionale al successo delle missioni stesse — Cielo del Mediterraneo, 21 giugno 1940-14 giugno 1942, 22 giugno 1942-1° dicembre 1942

SPINA Pasquale, primo aviere marconista — Marconista di bordo, partecipava ad azioni di siluramento contro formazioni e convogli navali nemici fortemente scortati, dando prova di impavida calma di fronte alla violentissima reazione avversaria — Cielo del Mediterraneo occidentale, 2 settembre 1940-25 maggio 1943

BEATRICI Lionello, aviere scelto motorista — Motorista di aereo plurimotore partecipava a rischiose azioni su mare aperto e nel cielo di munita base nemica, contribuendo col suo contegno coraggioso e con la sua abilità professionale al successo delle missioni stesse — Cielo del Mediterraneo centrale 22 febbraio-28 dicembre 1942

(1109)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 marzo 1958, n. 242.

Approvazione ed esecuzione del Protocollo per il rinnovo dell'Accordo provvisorio di trasporto aereo fra l'Italia e la Jugoslavia del 23 dicembre 1950, concluso in Roma il 31 marzo 1955, con annessi scambio di Note e Processo verbale di pari data.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il Protocollo per il rinnovo dell'Accordo provvisorio di trasporto aereo fra l'Italia e la Jugoslavia del 23 dicembre 1950, concluso a Roma il 31 marzo 1955 con annessi scambio di Note e Processo verbale di pari data.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo, scambio di Note e Processo verbale indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — PELLA — TAMBRONI — TAVIANI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

Protocole pour le renouvellement de l'Accord provisoire de transport aérien entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie signé à Rome le 23 décembre 1950.

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie désirant renouveler, en y apportant certains amendements, l'Accord Provisoire de transport aérien entre le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie signé à Rome le 23 décembre 1950, sont convenus du texte suivant:

ACCORD PROVISOIRE

DE TRANSPORT AÉRIEN ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE FÉDÉRATIVE DE YOUGOSLAVIE

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie, désirant, sur une base de réciprocité, stipuler un accord, afin d'établir au plus tôt des communications aériennes entre l'Italie et la Yougoslavie, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1

Les Parties contractantes s'accordent l'une à l'autre les droits spécifiés à l'Annexe ci-jointe en vue de l'établissement des services aériens énumérés à cette Annexe (indiqués sous le nom de « services convenus »). Lesdits services peuvent être exploités immédiatement ou à une date ultérieure, au choix de la Partie contractante à laquelle ces droits sont accordés.

Article 2

1. Chacun des « services convenus » peut être mis en exploitation aussitôt que la Partie contractante à laquelle les droits spécifiés ont été concédés, à désigné une ou plusieurs entreprises de transport aérien appelées à exploiter les routes en question. La Partie contractante qui concède les droits doit accorder sans délai le permis d'exercice aux entreprises désignées, sauf les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article et à l'article 7.

2. Les entreprises de transport aérien ainsi désignées seront tenues à prouver aux Autorités aéronautiques compétentes de la Partie contractante qui accorde les droits, qu'elles sont à même de se conformer aux lois et règlements appliqués normalement par lesdites Autorités à l'activité des entreprises commerciales de transport aérien.

Article 3

Les Parties contractantes se communiqueront réciproquement un mois au plus tard avant l'effective mise en activité de leurs services respectifs, les données suivantes afin que l'autre Partie puisse donner son approbation en temps utile:

horaires complets et fréquence des services;
tarifs;
types d'aéronefs qui seront utilisés.

De même tout changement des données qui précèdent sera notifié à l'autre Partie avec un mois de préavis

Article 4

1. Chacune des Parties contractantes convient que les droits et taxes imposés pour l'utilisation des aérodromes et autres installations techniques aux entreprises de transport aérien de l'autre Partie Contractante, ne dépasseront pas les droits dus pour l'utilisation desdits aérodromes et installations par ses propres entreprises de ansport aérien se consacrant à des services internationaux similaires.

2 Les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, les équipements et le matériel en général, indroduits sur le territoire d'une Partie contractante pour l'usage exclusif des aéronefs, appartenant aux entreprises de transport aérien que désignera l'autre Partie, bénéficieront sur ledit territoire d'un traitement aussi favorable que le traitement appliqué aux entreprises nationales appartenant à ladite Partie contractante et se consacrant à des transports aériens internationaux, en ce qui concerne les droits de douane, d'inspection ou autres droits et taxes.

3. Tout aéronef utilisé par l'entreprise désignée par une Partie contractante sur les lignes aériennes faisant l'objet du présent Accord, ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l'équipement normal et les provisions de bord, demeurant à bord desdits aéronets, seront, à leur arrivée sur le territoire de l'autre Partie contractante ou à leur départ de celui-ci, exempts de droits de douane, frais d'inspection ou autres droits et taxes similaires, même au cas où ces approvisionnements seraient employés ou consommés par ces aéronefs au cours du vol au dessus dudit territoire

4. Les articles exempts aux termes du paragraphe précedent, ne pourront pas être débarqués sans le consentement des Autorités douanières de l'autre Partie contractante. Durant les escales ils seront soumis au contrôle desdites Autorités, mais sans que leur déplacement et utilisation pour des raisons techniques soient entravés.

Article 5

Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude, et les licences, délivrés ou validés par l'une des Parties contractantes et en cours de validité, seront reconnus valables, par l'autre Partie Contractante aux fins de l'exploitation des « services convenus ». Toutefois chaque Partie contractante se réserve pour la circulation au dessus de son propre territoire, le droit de ne pas reconnaître valables les brevets d'aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par les Autorités de l'autre Partie contractante ou par un Etat tiers.

Article 6

Les lois et reglements de chaque Partie contractante, régissant l'entrée et la sortie de son territoire, pour les aéronefs employés pour la navigation aerienne internationale ou régissant la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, s'appliqueront aux aéronefs des entreprises désignées par l'autre Partie contractante.

Les lois et règlements de chaque Partie contractante, régissant sur son territoire l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages ou cargaison (tels que les règlements concernant l'entrée, les contrôles, l'immigration, les passeports, la douane et la quarantaine) sont applicables aux passagers, à l'équipage et à la cargaison des aéronefs employés par les entreprises que désignera l'autre Partie contractante, durant leur présence dans les limites du territoire de la première Partie contractante.

Article 7

Chaque Partie contractante se réserve le droit de refuser ou de révoquer l'autorisation d'exploitation accordée aux entreprises designées par l'autre Partie contractante conformément aux dispositions contenues dans l'Annexe ci-jointe, si ces entreprises ne fournissent pas, au cas où cela leur serait demandé, la preuve que la part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de l'entreprise elle même sont entre les mains de nationaux de l'autre Partie contractante, ou si ces entreprises ne se conforment pas aux lois et règlements visés à l'article 6 ou si elles ne remplissent pas les conditions sur la base desquelles les droits d'exercice sont concédés conformément au contenu du présent Accord et de son Annexe.

Article 8

Le transport d'un point à un autre du territoire d'une même Partie contractante (cabotage) reste exclusivement réservé aux entreprises nationales de transport aériens de cette Partie contractante.

Article 9

1. Chaque Partie contractante s'engage à porter sur son territoire assistance aux aéronefs en détresse de l'entreprise de transport aérien de l'autre Partie contractante et cela dans la même mesure qu'à ses aéronefs nationaux.

2. En cas d'accident survenu à un aéronef d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante entraînant déces, blessures graves ou indiquant l'existence de graves imperfections techniques dans l'aéronef ou dans les facilités pour la navigation aérienne, la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'accident est survenu ouvrira une enquête sur les circonstances de l'accident. La Partie contractante, à qui cet aéronef appartient, sera autorisée à envoyer des observateurs qui assisteront à l'enquête, et la Partie contractante qui procède à cette enquête lui communiquera le rapport relatif.

Article 10

Chaque aéronef appartenant aux entreprises des Parties contractantes, employé pour l'exploitation des lignes aériennes qui font l'objet de cet Accord, devra être muni des documents suivants:

a) certificat d'immatriculation;

b) certificat de navigabilité,

c) brevets et licences appropriés pour chaque membre de l'équipage;

d) carnet de route;

e) licence de la station de radiocommunication de bord;

f) liste nominale des passagers;

g) manifeste et declarations detaillées du chargement;

h) s'il y a lieu, permis spécial pour le transport par la voie des airs de certaines categories de marchandises.

Article 11

Si l'une ou l'autre des Parties contractantes estime désirable de modifier une clause quelconque de cet Accord ou de son Annexe, les Autorites aéronautiques competentes des Parties contractantes se consulteront en vue de procéder à une telle modification Les consultations devront avoir lieu dans les 30 jours à partir de la date de la demande. Au cas où lesdites Autorites arrivent à un accord sur les modifications à apporter, ces modifications entreront en vigueur seulement après avoir été confirmées par un échange de notes diplomatiques.

Article 12

Dans un esprit d'étroite collaboration, les Autorités aéronautiques des Parties contractantes se consulteront de temps à autre en vue de s'assurer que les principes définis au présent Accord sont appliques et exécutés de maniere satisfaisante et Elles échangeront toutes informations nécessaires.

A cet effet, les deux Parties contractantes pourront instituer une Commission Mixte.

Cette Commission serait saisie de toute question nécessitant consultation entre les deux Parties contractantes et soumettrait à l'approbation des Autorités aéronautiques des deux Pays les projets de décision qu'elle aura élaborés

Article 13

Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord ou de son Annexe, qui ne pourrait pas être réglé par voie de negociations directes, sera soumis à un jugement d'arbitrage au choix des Parties contractantes.

Les Parties contractantes s'engagent à se conformer aux decisions d'arbitrage qui, en tout cas, seront considérées comme définitives.

Article 14

Au cas où une convention multilatérale d'aviation à laquelle adhéreraient les deux Parties contractantes entrerait en vigueur, le présent Accord devra être harmonisé aux dispositions de ladite Convention.

Article 15

Pour l'application du présent Accord et de son Annexe, sauf dispositions contraires, l'expression: « Autorites aéronautiques compétentes » signifiera, en ce qui concerne la Republique Italienne, la « Direzione Generale Aviazione Civile e Traffico Aereo »; en ce qui concerne la République Populaire Fédérative de Yougoslavie; la « Uprava Civilnog Vazduhoplovstva ».

Le present Protocole, ainsi que l'Accord Provisoire amende qui en est partie intégrante, seront mis en vigueur par échange de notes aussitôt que possible

Ils resteront en vigueur deux ans, a moins que, pendant le délai d'un an à compter de la date de l'entrée en vigueur, l'une des deux Parties Contractantes ne notifie à l'autre son intention de les denoncer. Dans ce cas le Protocole, ainsi que l'Accord Provisoire qui en est partie intégrante, prendront fin à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de reception, par l'autre Partie contractante, de ladite dénonciation.

Fait à Rome, en double exemplaire et en langue française le 31 mars 1955.

Pour le Gouvernement de la République Italienne
MARIO MARTINELLI
ENZO STORONI

Pour le Gouvernement de la Republique Populaire Fédérative de Yougoslavie
OSMAN KARABEGOVIČ
STANE PAVLIČ

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

ANNEXE

I. L'entreprise ou les entreprises italiennes désignees pourra ou pourront exploiter les services aériens reguliers définis ci après:

A) ITALIE - Belgrade, avec la faculté de faire escale commerciale à Zagreb, dans les deux directions

B) ITALIE - Belgrade, dans les deux directions.

Pendant l'exploitation de ces services, elle aura ou elles auront les facultés:

a) de débarquer sur le territoire yougoslave des passagers, des envois postaux et des marchandises embarqués sur le territoire italien et sur celui de tout autre pays;

b) d'embarquer sur le territoire yougoslave des passagers, des envois postaux et des marchandises à destination du territoire italien et de celui de tout autre pays.

II. L'entreprise ou les entreprises yougoslaves désignées pourra ou pourront exploiter les services aériens réguliers définis ci-après:

A) Yougoslavie Milan, avec la faculté de faire escale commerciale à Venise, dans les deux directions.

B) Yougoslavie Rome, dans les deux directions.

Pendant l'exploitation de ces services, elle aura ou elles auront les facultés

a) de débarquer sur le territoire italien des passagers, des envois postaux et des marchandises embarqués sur le territoire yougoslave et sur celui de tout autre pays;

b) d'embarquer sur le territoire italien des passagers, des envois postaux et des marchandises à destination du territoire yougoslave et de celui de tout autre pays.

III. En donnant leur approbation selon l'art. 3 du présent Accord provisoire de transport aérien italo-yougoslave, les Parties contractantes auront en vue:

1) que la fréquence des services sur les lignes prévues dans la présente Annexe devra être raisonnable;

2) les fréquences accordées aux entreprises d'une Partie contractante devront être les mêmes que celles accordées aux entreprises de l'autre Partie contractante;

3) que les horaires des entreprises des deux parties contractantes devront être conformes aux intérêts du transport aérien entre les deux pays et devront exclure une concurrence déraisonnable entre les entreprises;

4) que les tarifs devront être égaux pour toutes les entreprises exploitant les lignes susmentionnées.

Le Président de la Délégation yougoslave
Au Président de la Délégation italienne

Rome, le 31 mars 1955

Monsieur le Président,

lors des négociations qui ont abouti à la conclusion du Protocole pour le renouvellement de l'Accord Provisoire de transport aérien entre le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement de la R. P. F. de Yougoslavie signé aujourd'hui, les deux Délégations ont constaté l'intérêt que leurs Gouvernements attachent à ce que les communications aériennes entre leurs Pays soient établies le plus tôt possible et même avant l'entrée en vigueur dudit Protocole.

C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous proposer que les deux Gouvernements procèdent par voie autonome, dès que les corridors aériens servant au trafic entre les deux Pays auront été établis, à la délivrance, à titre provisoire, des permis d'exercice aux entreprises désignées, suivant les conditions prévues par ledit Protocole.

Je vous prie, Monsieur le Président, de me confirmer l'accord de votre Gouvernement sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Stane Pavlič

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
Pella

Le Président de la Délégation italienne
Au Président de la Délégation yougoslave

Rome, le 31 mars 1955

Monsieur le Président,

j'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date de ce jour, ainsi conçue:

« lors des négociations qui ont abouti à la conclusion du Protocole pour le renouvellement de l'Accord Provisoire de transport aérien entre le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement de la R. P. F. de Yougoslavie signé aujourd'hui, les deux Délégations ont constaté l'intérêt que leurs Gouvernements attachent à ce que les communications aériennes entre leurs Pays soient établies le plus tôt possible et même avant l'entrée en vigueur dudit Protocole.

C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous proposer que les deux Gouvernements procèdent par voie autonome, dès que les corridors aériens servant au trafic entre les deux Pays auront été établis, à la délivrance, à titre provisoire, des permis d'exercice aux entreprises désignées, suivant les conditions prévues par ledit Protocole.

Je vous prie, Monsieur le Président, de me confirmer l'accord de votre Gouvernement sur ce qui précède ».

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Enzo Storoni

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
Pella

Procès-verbal

Au moment de procéder à la signature du « Protocole pour le renouvellement de l'Accord provisoire de transport aérien entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie signé à Rome le 23 décembre 1950 », le Président de la Délégation italienne et le Président de la Délégation yougoslave confirment la validité de l'Accord concernant le survol du territoire yougoslave de la part des avions en manœuvre d'atterrissage et de décollage sur l'aéroport de Gorizia (Merna) contenu dans l'échange de lettres qui a eu lieu à Rome le 23 décembre 1950 entre Son Excellence le Ministre des Affaires Etrangères de la République Italienne, M. Carlo Sforza et Son Excellence le Ministre de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie à Rome, M. Mladen Ivekovic.

Fait à Rome, en langue française et en double exemplaire, le 31 mars 1955

Le Président de la Délégation yougoslave
Stane Pavlič

Le Président de la Délégation italienne
Enzo Storoni

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
Pella

LEGGE 6 marzo 1958, n. 243.
Costituzione di un Ente per le Ville Venete.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1.

E' costituito, sotto la vigilanza e tutela del Ministero della pubblica istruzione, un Consorzio tra lo Stato e gli Enti locali di cui all'art. 2 per il restauro e la valorizzazione delle Ville Venete.

Il Consorzio è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Venezia presso la Soprintendenza ai monumenti ed assume la denominazione di « Ente per le Ville Venete ».

Il Consorzio esplica la sua attività fino a tutto l'esercizio finanziario 1966 67.

Art. 2.

Del Consorzio fanno parte obbligatoriamente: le Amministrazioni provinciali e gli Enti provinciali del turismo delle provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Venezia, Vicenza.

Possono aderirvi le Amministrazioni comunali e gli Istituti di credito operanti nella Regione veneta, obbligandosi ad una contribuzione annua non inferiore a lire 500.000 per i comuni, a lire 1.000.000 per gli Istituti di credito.

Art. 3.

Il Consorzio ha lo scopo di provvedere, in concorso col proprietario o sostituendosi ad esso, al consolidamento, al restauro nonche alla migliore utilizzazione delle Ville Venete soggette alle disposizioni di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089.

L'ordinamento interno del Consorzio sarà regolato da norme deliberate dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro.

CAPO II

Degli organi

Art. 4.

Organi del Consorzio sono:

1) il presidente;

2) il Consiglio di amministrazione;

3) il Comitato esecutivo;

4) il Collegio dei revisori.

Il presidente del Consorzio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente del Consorzio;

b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, con funzioni di vicepresidente;

c) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

d) da due membri scelti fra i presidenti delle Amministrazioni provinciali e da due membri scelti fra i presidenti degli Enti provinciali per il turismo, delle provincie indicate nell'art. 2 e designati, rispettivamente, dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissariato per il turismo;

e) dai soprintendenti ai monumenti per le provincie di cui all'art. 2;

f) da un rappresentante delle Amministrazioni comunali e da un rappresentante degli Istituti di credito, che fanno parte del Consorzio ai sensi dell'art. 2, designati, rispettivamente, dal Ministero dell'interno e da quello del tesoro.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria due volte all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.

Esso delibera con la presenza della metà più uno dei propri componenti ed a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione:

a) delibera entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio preventivo di ciascun esercizio, che decorre dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo, da sottoporre all'approvazione ministeriale. Il bilancio preventivo è redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 18 e diviene esecutivo con l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, che vi provvede di concerto con quello del tesoro;

b) determina, tenuto conto dell'importanza storico-artistica dei monumenti, nonchè dell'urgenza e dell'entità dei lavori, l'ordine di precedenza, secondo il quale gli immobili indicati nell'art. 3 devono essere consolidati e restaurati;

c) delibera sulla richiesta di mutui agli Istituti di credito, nonchè sulle proposte di espropriazioni, sugli acquisti, sulle alienazioni e sulle accettazioni di lasciti e donazioni, chiedendo, ove occorra, le necessarie autorizzazioni;

d) adotta ogni altra determinazione di massima attinente al conseguimento dei fini indicati nell'art. 3;

e) delibera, entro il 30 settembre di ogni anno, sul conto consuntivo dell'esercizio scaduto da sottoporre entro un mese all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, che vi provvede di concerto con quello del tesoro.

Art. 8.

Il Comitato esecutivo è composto:

a) dal presidente del Consorzio;

b) da un presidente di Amministrazione provinciale;

c) da un presidente di Ente provinciale del turismo;

d) da uno dei soprintendenti ai monumenti.

I membri di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) sono nominati dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.

Art. 9.

Il Comitato esecutivo attua le deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed esercita tutti i poteri che il Consiglio di amministrazione ritiene di delegargli

con determinazione da approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del tesoro.

Le sedute del Comitato non sono valide se ad esse non sia intervenuto il funzionario di cui alla lettera *d)* dell'articolo precedente.

Art. 10.

Il presidente del Consorzio ha la rappresentanza dell'Ente. Egli sovraintende a tutti i servizi e convoca il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo, da lui presieduti.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento. Ad esso il presidente potrà delegare particolari attribuzioni e compiti, con delibera, da approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

Art. 11

Il Collegio dei revisori è composto:

a) da due funzionari del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato), di cui uno con funzioni di presidente e l'altro quale membro supplente;

b) da due funzionari del Ministero della pubblica istruzione, di cui uno quale membro supplente;

c) da un funzionario del Ministero dell'interno.

Art. 12.

Il Collegio dei revisori esercita le sue funzioni secondo le norme previste dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

In particolare provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolarità dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente, assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e possono assistere alle riunioni del Comitato esecutivo.

I revisori supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione dei revisori effettivi, in conformità delle norme contenute nell'art. 2401 del Codice civile, in quanto applicabili.

Entro il 30 settembre di ogni anno il Collegio dei revisori trasmette ai Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro una dettagliata relazione sulla gestione svolta dall'Ente nel corso del passato esercizio finanziario.

Art. 13.

Indipendentemente dall'esercizio delle facoltà e dell'adempimento degli obblighi indicati nell'articolo precedente, i singoli membri del Collegio dei revisori sono tenuti a riferire immediatamente al Ministero della pubblica istruzione ed a quello del tesoro su ogni irregolarità nel funzionamento del Consorzio, della quale siano venuti comunque a conoscenza.

Art. 14.

I membri del Consiglio di amministrazione nonchè i membri del Collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione su designazione delle Amministrazioni interessate, durano in carica un quadriennio e possono essere confermati.

In caso di sostituzione di uno o più membri nel corso del quadriennio, i membri di nuova nomina restano in carica fino alla scadenza del quadriennio.

Art. 15.

Le cariche di componente il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo ed il Collegio dei revisori sono gratuite.

Ai componenti dei detti organi collegiali sono rimborsate le spese da essi sostenute per la partecipazione alle sedute.

CAPO III

Del funzionamento

Art. 16.

Le entrate del Consorzio sono costituite:

a) dal contributo dello Stato, delle Amministrazioni provinciali e degli Enti provinciali del turismo;

b) dalle contribuzioni dei comuni e degli Istituti di credito di cui all'art. 2;

c) da ogni altra eventuale entrata.

Art. 17.

Il servizio di tesoreria è affidato ad un Istituto di credito del Veneto che abbia la sede centrale o una filiale in Venezia.

Art. 18.

Salvo quanto disposto dall'art. 27 i fondi disponibili in ogni esercizio finanziario possono essere adibiti soltanto per le seguenti categorie di spesa:

a) servizio dei mutui;

b) concessione di contributi ed erogazioni di fondi per l'applicazione degli articoli 19 e 21;

c) espropriazione ed acquisto di ville delle quali non sia possibile assicurare altrimenti la conservazione, e spese derivanti dalla esecuzione di opere di consolidamento e restauro delle ville stesse;

d) spese generali e per missioni, studi, pubblicazioni ed altre eventuali.

Alla categoria di spese di cui alla lettera *c)* non può essere assegnata una somma superiore al 15 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 16. Alla categoria di spese di cui alla lettera *d)* non può essere assegnata una somma superiore al 5 per cento dei contributi stessi.

Art. 19.

I proprietari delle ville di cui all'art. 3 hanno l'obbligo di eseguire i lavori di consolidamento, manutenzione e restauro necessari ed opportuni per assicurare la conservazione e la monumentalità od impedirne il deterioramento.

Qualora i proprietari non provvedano direttamente ai lavori di cui al comma precedente, sotto la vigilanza ed entro i termini fissati dalla competente Soprintendenza, l'Ente può intimare loro, a mezzo di ufficiale giudiziario, che intende sostituirsi nella esecuzione di detti lavori.

Tale deliberazione sarà di competenza del Comitato esecutivo che dovrà previamente assicurarsi che il credito derivante al Consorzio per effetto di tale sostituzione sia sufficientemente garantito.

Prima di iniziare i lavori, il Consorzio deve redigere regolare stato di consistenza, previo avviso al proprietario da notificarsi almeno cinque giorni prima. Redatto lo stato di consistenza, il Consorzio ha diritto di provvedere a tutte le opere senza che il proprietario possa sollevare eccezioni.

La liquidazione delle spese effettuate, alla fine dei lavori, sarà fatta dal Soprintendente ai monumenti

competente per territorio, sentito l'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e costituirà titolo esecutivo per il rimborso.

Contro la liquidazione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministero della pubblica istruzione, che provvede in via definitiva.

Le norme del presente articolo si applicano anche per la ricostruzione e la sistemazione dei parchi annessi alle ville.

Per la riscossione delle somme corrispondenti alla liquidazione, l'Ente potrà avvalersi della procedura relativa alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 20.

Il Comitato esecutivo può concedere dilazioni di pagamento, applicando un saggio di interesse non inferiore a quello praticato dalla Cassa depositi e prestiti e per un periodo che non abbia durata maggiore di quella dell'Ente.

Art. 21.

Su richiesta del proprietario che si assuma di fare i lavori di cui all'art. 19, il Consorzio può concedere mutui ipotecari ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a cinque anni. La durata dei mutui non potrà eccedere, in ogni caso, quella della vita del l'Ente.

Il Comitato esecutivo può disporre che l'Ente conceda in tutto o in parte un abbuono sugli interessi, avuto riguardo alle condizioni economiche del proprietario ed al reddito che ritrae dalla villa.

Qualora le condizioni del proprietario siano particolarmente disagiate, il Comitato esecutivo può concedere, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 20 per cento della somma capitale.

Art. 22.

A garanzia dei crediti che gli derivano dalla esecuzione delle opere di cui all'art. 19, il Consorzio iscriverà ipoteca sul monumento restaurato. L'iscrizione sarà effettuata a semplice richiesta dell'Ente, su presentazione della deliberazione del Comitato di cui al l'art. 19, per l'importo presuntivo dei lavori. Effettuati i lavori, sarà fatta annotazione a margine della iscrizione per precisare l'importo che il proprietario deve rimborsare e le condizioni a lui concesse per il rimborso.

Art. 23.

Nel caso in cui il valore del monumento restaurato non sia sufficiente a garantire il credito del Consorzio o qualora si tratti di monumenti di eccezionale interesse artistico storico, il Consiglio di amministrazione può deliberare di acquistare l'immobile o di promuovere la espropriazione, comprese le pertinenze e le adiacenze necessarie od utili per assicurarne o migliorarne la prospettiva e le condizioni di ambiente o di decoro ovvero atte a garantire la perfetta funzionalità.

Nel caso di cui al comma precedente l'acquisizione, all'Ente, delle Ville Venete e degli immobili di cui si tratta è riconosciuta di pubblica utilità.

Art. 24.

Allo scadere del termine indicato nell'art. 1 i beni di proprietà dell'Ente sono devoluti allo Stato.

Art. 25.

I proprietari delle ville di cui all'art. 3 sono tenuti a notificare all'Ente delle Ville Venete la loro decisione di alienare le ville almeno sessanta giorni prima di addivenire alla vendita, indicando le generalità del compratore.

Gli atti di alienazione saranno dichiarati inefficaci ad istanza dell'Ente o del Ministero della pubblica istruzione allorchè siano effetto della collusione tra le parti al fine di eludere gli obblighi derivanti dal l'art. 19. La collusione si presume, senza possibilità di prova contraria, quando la vendita non sia stata preventivamente notificata e l'acquirente non dia sufficienti garanzie per gli obblighi a lui derivanti dalla legge: l'alienante può in ogni momento far cessare l'azione di inefficacia costituendo idonea garanzia per gli obblighi dell'acquirente.

Art. 26

La progettazione e la vigilanza sulla esecuzione dei lavori, per i quali siano stati concessi mutui ai sensi dell'art. 21, sono affidate alla competente Soprintendenza ai monumenti.

Disposizioni finali

Art. 27.

Il Consorzio può contrarre mutui con Istituti di credito purchè il relativo piano di ammortamento non ecceda il limite di tempo indicato nell'art. 1.

Il Ministro per la pubblica istruzione può autorizzare il Consorzio a scontare i contributi di cui alla lettera *a*) dell'art. 16 allo scopo di provvedere alla spesa di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 18.

L'ammontare complessivo dei mutui non potrà comportare una annualità di ammortamento superiore al 25 per cento dei contributi di cui alla lettera *a*) del l'art. 16, ad esclusione dei contributi già scontati.

La durata dei mutui stessi non potrà eccedere quella della vita dell'Ente.

Art. 28.

Gli immobili di cui all'art. 3 sono esenti dalle imposte sui terreni e sui fabbricati fino al 31 dicembre 1972.

La esenzione di cui al comma precedente è subordinata al rilascio di una dichiarazione della Soprintendenza dei monumenti che annualmente attesti che la villa è utilizzata in conformità alle direttive della Soprintendenza stessa.

Per i trasferimenti aventi ad oggetto gli immobili stessi, autorizzati dalla competente Soprintendenza ai monumenti, si applica l'imposta fissa di registro ed ipotecaria.

Le concessioni di mutuo, le dilazioni, le agevolazioni previste dalla presente legge, nonchè le iscrizioni ipotecarie a favore del Consorzio e relative annotazioni e cancellazioni, sono soggette a imposta fissa.

Art. 29.

Per quanto riguarda la disciplina delle espropriazioni e per quanto non contemplato dalla presente legge si applicano le norme della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Art. 30.

Al funzionamento del Consorzio si provvederà con personale statale di ruolo nei limiti che saranno determinati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione da adottare di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il personale di cui al precedente comma sarà considerato per tutta la durata dell'utilizzazione presso il Consorzio in posizione di comando, ai sensi degli articoli 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 31.

Per la realizzazione dei fini istituzionali il Consorzio ha la possibilità di acquistare beni immobili senza l'autorizzazione governativa di cui all'art. 17 del Codice civile.

Art. 32.

Per tutti gli atti e le controversie l'Ente delle Ville Venete è equiparato alle Amministrazioni dello Stato e può avvalersi, per la sua rappresentanza e difesa, della Avvocatura dello Stato.

Art. 33.

Il contributo dello Stato di cui all'art. 16 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, è stabilito come segue:

Esercizio	1956 57	L.	100.000.000
»	1958 59	»	200.000.000
»	1959 60	»	200.000.000
»	1960 61	»	250.000.000
»	1961 62	»	250.000.000
»	1962 63	»	200.000.000
»	1963-64	»	200.000.000
»	1964-65	»	200.000.000
»	1965 66	»	200.000.000
»	1966 67	»	200.000.000

Art. 34.

Il contributo delle Amministrazioni provinciali e degli Enti provinciali del turismo è quello risultante dalla unita tabella.

Art. 35.

Alla spesa di lire 100.000.000, afferente all'esercizio finanziario 1956 57, si provvede con una aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MORO — ANDREOTTI — MEDICI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA

Misura del contributo annuo facente carico ad Enti pubblici

a) Contributo complessivo degli Enti provinciali del turismo delle provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Venezia, Vicenza	L.	18.000.000
b) Amministrazione provinciale di Belluno	»	1.000.000
c) Amministrazione provinciale di Padova	»	5.000.000
d) Amministrazione provinciale di Rovigo	»	1.000.000
e) Amministrazione provinciale di Treviso	»	4.000 000
f) Amministrazione provinciale di Udine	»	3 000.000
g) Amministrazione provinciale di Verona	»	4.000.000
h) Amministrazione provinciale di Venezia	»	4.000.000
i) Amministrazione provinciale di Vicenza	»	5.000 000

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MEDICI

LEGGE 13 marzo 1958, n. 244.

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America sugli usi pacifici della energia atomica, concluso in Washington il 3 luglio 1957, con Note annesse del 3-11 luglio 1957.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'Accordo di collaborazione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America sugli usi pacifici dell'energia atomica concluso a Washington il 3 luglio 1957, con Note annesse del 3 11 luglio 1957.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'art. I, paragrafo *B*, dell'Accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — PELLA — GAVA — CARLI — MORO — BO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Accordo di collaborazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sugli usi pacifici dell'energia atomica.

Premesso che in data 28 luglio 1955 il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America hanno firmato un Accordo di collaborazione sugli usi pacifici dell'energia atomica; e

Poichè, secondo quanto indicato in tale Accordo, le Parti sperano e si attendono che l'Accordo di collaborazione iniziale possa venire esteso a campi più vasti comprendenti anche la progettazione, la costruzione e l'esercizio di reattori per la produzione di energia; e

Premesso che il Governo della Repubblica Italiana ha comunicato al Governo degli Stati Uniti d'America il proprio desiderio di attuare un programma di ricerche e sviluppo per l'uso dell'energia atomica a fini pacifici e umanitari compresa la progettazione, la costruzione e l'esercizio di reattori per la produzione di energia; e

Premesso che il Governo degli Stati Uniti d'America desidera collaborare con il Governo della Repubblica Italiana in questo programma, come indicato più oltre; e

Visto che le Parti desiderano sostituire l'Accordo di collaborazione firmato il 28 luglio 1955, con il presente Accordo che definisce i nuovi campi di collaborazione;

Le Parti convengono quanto segue:

Articolo I

A) L'Accordo di collaborazione firmato il 28 luglio 1955 non sarà più valido in alcuna sua parte a partire dal giorno in cui il presente Accordo entrerà in vigore.

B) Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno in cui ciascuno dei Governi contraenti riceverà dal l'altro Governo una comunicazione scritta attestante che detto Governo ha adempiuto a tutte le formalità e pratiche richieste dalla sua Costituzione e dai suoi regolamenti interni, per la entrata in vigore dell'Accordo stesso che avrà validità per un periodo di venti (20) anni.

Articolo II

Si riconosce che, ai sensi dell'articolo 106 del Trattato costitutivo della Comunità Europea per l'Energia Atomica (EURATOM), firmato a Roma il 25 marzo 1957 dal Governo della Repubblica Italiana, i Paesi membri della Comunità, all'entrata in vigore del Trattato stesso, dovranno rivedere gli accordi già conclusi con terzi Paesi, relativamente al campo dell'energia atomica. Se pertanto il Trattato entrerà in vigore e se un accordo di collaborazione verrà concluso tra la Comunità Europea per l'Energia Atomica e il Governo degli Stati Uniti d'America, il Governo degli Stati Uniti d'America è disposto a fare in modo che la Comunità Europea per l'Energia Atomica subentri nei diritti e negli obblighi già attribuiti alla Repubblica Italiana ai sensi del presente Accordo, sempre che, a giudizio del Governo degli Stati Uniti d'America, la Comunità Europea per l'Energia Atomica sia in condizioni di realizzare con efficienza e sicurezza gli obiettivi indicati nel presente Accordo.

Articolo III

A) Ai sensi del presente Accordo non si darà luogo alla comunicazione di dati riservati, non si trasferiranno materiali o attrezzature e congegni, nè si presteranno servizi, qualora il trasferimento di tali materiali o attrezzature e congegni o la prestazione di tali servizi presupponga la comunicazione di dati riservati.

B) Entro i limiti fissati dal presente Accordo e tenuto conto delle effettive disponibilità di personale e di materiale, nonchè delle leggi, dei regolamenti e delle procedure per la emissione di licenze vigenti in ciascun Paese, le Parti si impegnano a fornirsi reciproca assistenza per la realizzazione di obiettivi, relativi agli usi pacifici dell'energia atomica.

C) Il presente Accordo non richiederà lo scambio di informazioni che le Parti non abbiano facoltà di comunicare sia perchè tali informazioni appartengono a privati, sia perchè esse sono state ricevute da un altro Governo.

Articolo IV

Entro i limiti indicati nell'articolo III, le Parti si scambieranno informazioni a carattere non riservato per quanto riguarda l'applicazione dell'energia atomica ad usi pacifici, comprese anche le fasi di ricerca e di sviluppo relative a tali usi, nonchè i problemi di sanità e sicurezza collegati con i medesimi, con riguardo anche ai campi specifici sottoindicati:

a) Sviluppo, progettazione, costruzione, esercizio ed impiego di reattori di ricerca, di reattori sperimentali, di prototipi di reattori di potenza e di reattori di potenza.

b) Problemi di sanità e sicurezza derivanti dal funzionamento e dall'uso di reattori di ricerca, sperimentali, prototipi di potenza e di potenza.

c) Uso di isotopi radioattivi e radiazione per ricerche nei settori della fisica e della biologia, terapia medica, agricoltura e industria.

Articolo V

L'applicazione o l'uso di qualsiasi informazione (includenti disegni e specifiche) e di qualsiasi materiale, attrezzatura, e congegno scambiati o trasferiti tra le Parti ai sensi del presente Accordo avverrà sotto la responsabilità della Parte ricevente, l'altra Parte non garantendo nè l'accuratezza o completezza delle informazioni in questione, nè l'adattabilità di tali informazioni, materiali, attrezzature, e congegni a determinati usi o applicazioni.

Articolo VI

A) Materiali di ricerca

I materiali che interessano specifici progetti di ricerca relativi agli usi pacifici dell'energia atomica, compresi i materiali fonte, i materiali nucleari speciali, i sottoprodotti, gli altri radio isotopi e gli isotopi stabili, verranno scambiati, come previsto dall'articolo IV e nei limiti fissati nell'articolo III, per scopi di ricerca, in quantitativi, a condizioni e in termini da convenirsi, sempre che i materiali stessi non siano ottenibili commercialmente. In nessun caso, comunque, il quantitativo di materiali nucleari speciali soggetti a giurisdizione di una delle Parti per effetto di trasferimenti ai sensi di questo articolo, potrà in un qual-

siasi dato momento superare 100 grammi di U-235 contenuto nello uranio, 10 grammi di plutonio, e 10 grammi di U 233.

B) Impianti di ricerca

Entro i limiti fissati nell'articolo III, in base alle condizioni e termini che verranno concordati e nella misura da stabilirsi, gli impianti di ricerca specializzati e gli impianti per prove di materiali da reattore appartenenti ad una delle Parti, dovranno essere resi accessibili anche all'altra Parte entro i limiti che necessariamente impongono lo spazio, gli impianti, e il personale disponibile, quando tali impianti non siano commercialmente disponibili.

Articolo VII

Come specificato in questo articolo, si prevede che persone e organizzazioni private tanto nella Repubblica Italiana quanto negli Stati Uniti d'America potranno condurre trattative dirette con persone e organizzazioni private dell'altro Paese. Di conseguenza, in relazione agli argomenti su cui è convenuto uno scambio di informazioni, come previsto nell'articolo IV, le persone che si trovano sotto la giurisdizione sia del Governo della Repubblica Italiana, sia del Governo degli Stati Uniti d'America saranno autorizzate ad accordarsi per il trasferimento e l'esportazione di materiali, includenti attrezzature e congegni, e per la prestazione di servizi all'altro Governo o a persone sotto la sua giurisdizione, che siano state autorizzate dall'altro Governo a ricevere e possedere il materiale in questione e a utilizzare i servizi in parola, tenuto conto:

a) delle limitazioni stabilite nell'articolo III;

b) delle leggi, dei regolamenti e delle procedure che disciplinano l'emissione di licenze da parte del Governo della Repubblica Italiana e del Governo degli Stati Uniti d'America.

Articolo VIII

A) Conformemente a quanto sarà concordato e salvo quanto stabilito in contrario nel Paragrafo *C)* di questo articolo, la Commissione venderà o cederà in affitto al Governo della Repubblica Italiana uranio arricchito sino al venti per cento (20%) nell'isotopo U 235, in quantitativi che verranno fissati tenuto conto dei termini, delle condizioni e delle previste date di consegna indicati nei contratti per la alimentazione di determinati reattori di ricerca, sperimentali, prototipi di potenza e di potenza che il Governo della Repubblica Italiana, di intesa con la Commissione, deciderà di costruire in proprio o di autorizzare organizzazioni private a costruire nel territorio della Repubblica Italiana e a seconda di quanto risulterà necessario per gli esperimenti collegati a queste costruzioni; purchè, tuttavia, il quantitativo netto di qualsiasi tipo di uranio venduto o ceduto in affitto in base a questo articolo durante il periodo di validità del presente Accordo non sia superiore a settemila (7.000) chilogrammi di U-235 contenuto nell'uranio. Questo quantitativo netto verrà computato detraendo dal quantitativo lordo di U 235 contenuto nell'uranio venduto o ceduto in affitto al Governo della Repubblica Italiana durante il periodo di validità del presente Accordo, il quantitativo di U-235 contenuto nell'uranio ricupelabile o rivenduto o in qualsiasi modo restituito al Governo degli Stati Uniti d'America nel periodo di validità del presente Accordo o trasferito a qualsiasi altro Paese o organizzazione internazionale con l'approvazione del Governo degli Stati Uniti d'America.

B) Entro i limiti stabiliti nel paragrafo *A* di questo articolo, il quantitativo di uranio arricchito nell'isotopo U-235 trasferito dalla Commissione ai sensi del presente articolo e tenuto in custodia dal Governo della Repubblica Italiana non potrà in alcun momento superare il quantitativo di materiale necessario per la piena carica di ciascun determinato progetto di reattore che il Governo della Repubblica Italiana o persone poste sotto la sua giurisdizione decidano di costruire e alimentare con combustibile fornito dagli Stati Uniti d'America, come qui previsto, più gli eventuali quantitativi addizionali che, secondo l'opinione della Commissione, siano necessari ad assicurare il funzionamento efficiente e continuo del reattore e dei reattori in parola mentre gli elementi combustibili sostituiti subiscono il raffreddamento radioattivo o, entro i limiti fissati nel paragrafo *E)*, sono in corso di rigenerazione nel territorio della Repubblica Italiana, intendendo la Commissione di assicurare al massimo grado l'utilizzo del materiale così trasferito.

C) La Commissione potrà, a richiesta e a propria discrezione, mettere a disposizione parte del materiale nucleare speciale sopra citato sotto forma di materiale arricchito sino al novanta per cento (90%) per l'uso in un reattore per prove di materiali, capace di funzionare con una carica non eccedente sei (6) chilogrammi di U-235 contenuto nell'uranio.

D) Resta inteso e convenuto che pur potendo il Governo della Repubblica Italiana distribuire uranio arricchito nell'isotopo U-235 a utenti autorizzati nel territorio della Repubblica Italiana, il Governo della Repubblica Italiana rimarrà legalmente proprietario di ogni quantitativo di uranio arricchito nell'isotopo U 235 acquistato dalla Commissione, per lo meno sino a quando gli utenti privati negli Stati Uniti d'America non siano autorizzati a possedere legalmente uranio arricchito nell'isotopo U-235 nel territorio degli Stati Uniti d'America.

E) Resta convenuto che nel caso si debba far luogo a rigenerazione di materiale fonte o di materiale nucleare speciale ricevuto dagli Stati Uniti d'America, tale rigenerazione dovrà essere effettuata a discrezione della Commissione e in impianti della Commissione stessa o in altri impianti accettabili alla Commissione, secondo condizioni da stabilirsi in seguito e resta altresì inteso che, salvo accordi in contrario, la forma e il contenuto di qualunque elemento combustibile irradiato non dovrà subire modifiche dopo la rimozione dell'elemento dal reattore e prima della consegna alla Commissione o agli impianti accettabili alla Commissione per la rigenerazione.

F) Nei riguardi di ogni materiale nucleare speciale, non di proprietà degli Stati Uniti d'America prodotto in reattori alimentati da materiali forniti dagli Stati Uniti d'America e in eccesso ai fabbisogni della Repubblica Italiana per il suo programma di usi pacifici dell'energia atomica, il Governo degli Stati Uniti d'America avrà il diritto che gli viene qui riconosciuto:

a) di prima opzione per l'acquisto di detto materiale ai prezzi correnti negli Stati Uniti d'America per materiale nucleare speciale prodotto in reattori alimentati in base ad un accordo di collaborazione con il Governo degli Stati Uniti d'America, e

b) di approvare il trasferimento di detto materiale a qualunque altro Paese o organizzazione internazionale, qualora l'opzione di acquisto non venga esercitata.

G) Ogni materiale nucleare speciale, prodotto in qualsiasi parte del combustibile ricevuto in affitto, come qui in appresso, quale risultato di processi di irradiazione sarà portato a credito del Governo della Repubblica Italiana e, dopo essere stato rigenerato secondo quanto previsto nel paragrafo *E*) del presente articolo, dovrà essere restituito al Governo della Repubblica Italiana. A partire da tale momento i diritti di proprietà su tale materiale saranno trasferiti a detto Governo, a meno che il Governo degli Stati Uniti d'America non eserciti l'opzione, che gli viene qui concessa, di trattenere, con opportuno accreditamento a favore del Governo della Repubblica Italiana, qualsiasi parte di tale materiale nucleare speciale che sia in eccesso ai fabbisogni di tale materiale da parte del Governo della Repubblica Italiana per il suo programma di usi pacifici dell'energia atomica.

H) Alcuni materiali atomici che, in relazione al presente Accordo, il Governo della Repubblica Italiana potrà richiedere alla Commissione sono pericolosi alle persone e alle cose a meno che non siano debitamente maneggiati e impiegati. Dopo la consegna di tali materiali al Governo della Repubblica Italiana, il Governo della Repubblica Italiana resterà completamente responsabile — per quanto concerne il Governo degli Stati Uniti d'America — del sicuro maneggio ed utilizzo dei materiali stessi. Nei riguardi di materiali nucleari speciali o elementi combustibili che la Commissione — in forza del presente Accordo — potrà cedere in affitto al Governo della Repubblica Italiana o a privati cittadini o private organizzazioni sotto la giurisdizione del Governo della Repubblica Italiana, il Governo della Repubblica Italiana dovrà rendere il Governo degli Stati Uniti d'America indenne da qualsiasi responsabilità e danno (inclusi danni a terze persone) causati dalla produzione o fabbricazione, dalla proprietà, dall'affitto e dal possesso e dall'impiego di tali materiali nucleari speciali o elementi combustibili dopo la consegna degli stessi da parte della Commissione al Governo della Repubblica Italiana o a qualsiasi privato cittadino o privata organizzazione autorizzati, che si trovino sotto la sua giurisdizione.

Articolo IX

Secondo le necessità e secondo gli accordi che potranno esser raggiunti in relazione allo scambio di informazioni, come previsto nell'articolo IV e con le limitazioni di cui all'articolo III, e secondo i termini e le condizioni che potranno essere stabiliti di comune accordo, specifici accordi potranno, di volta in volta, essere conclusi tra le Parti per l'affitto, o la vendita e l'acquisto di materiali, ad eccezione di materiale nucleare speciale, in quantità maggiori di quelle occorrenti per ricerche, quando i materiali stessi non siano disponibili commercialmente.

Articolo X

A) Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America riaffermano il loro comune interesse a che qualunque materiale, attrezzatura, o congegno messo a disposizione del Governo della Repubblica Italiana in conformità del presente Accordo venga destinato esclusivamente a scopi civili.

B) Eccetto nella misura in cui le salvaguardie previste dal presente Accordo siano sostituite — secondo accordo tra le Parti come previsto dall'articolo XII — da salvaguardie adottate dalla proposta agenzia internazionale per l'energia atomica, il Governo degli Stati Uniti d'America — nonostante qualunque altra disposizione del presente Accordo — avrà i seguenti diritti:

1. Allo scopo di assicurare la progettazione e l'operazione per scopi civili e di permettere l'effettiva applicazione delle misure di sicurezza, il diritto di revisionare il progetto:

(*i*) di qualsiasi reattore e

(*ii*) di qualsiasi altra attrezzatura o congegno il cui progetto sia giudicato dalla Commissione come elemento importante per l'effettiva applicazione delle salvaguardie,

che siano da mettere a disposizione del Governo della Repubblica Italiana o di persone sotto la sua giurisdizione, da parte del Governo degli Stati Uniti d'America o di persone sotto la sua giurisdizione o che debbano usare, fabbricare o manipolare uno dei seguenti materiali così messi a disposizione: materiale fonte, materiale nucleare speciale, materiale per moderatori, o altro materiale specificato dalla Commissione.

2. Nei riguardi di qualunque materiale-fonte o materiale nucleare speciale messo a disposizione del Governo della Repubblica Italiana o di persone sotto la sua giurisdizione da parte del Governo degli Stati Uniti d'America o di persone sotto la sua giurisdizione e nei riguardi di qualunque materiale fonte o materiale nucleare speciale utilizzato, recuperato, o prodotto come risultato dell'uso di uno dei seguenti materiali, attrezzature o congegno così resi disponibili:

(*i*) materiale-fonte, materiale nucleare speciale, materiale moderatore o altro materiale specificato dalla Commissione,

(*ii*) reattori,

(*iii*) qualunque altra attrezzatura o congegno specificati dalla Commissione quale oggetto da essere messo a disposizione, a condizione che le disposizioni del presente subparagrafo *B* 2 siano applicabili, il diritto (*a*) di richiedere la tenuta e la presentazione di registri di gestione e di richiedere e ricevere relazioni allo scopo di fornire assistenza sul conteggio dei materiali, e (*b*) di richiedere che qualunque di tali materiali tenuto in custodia dal Governo della Repubblica Italiana o da persone sotto la sua giurisdizione sia oggetto di tutte le salvaguardie previste dal presente articolo e delle garanzie stabilite nell'articolo XI.

3. Il diritto di richiedere il deposito in adatti magazzini designati dalla Commissione di qualunque materiale nucleare speciale di cui al subparagrafo *B*-2 del presente articolo, che non venga per il momento usato per scopi civili nel territorio della Repubblica Italiana e che non sia acquistato o trattenuto dal Governo degli Stati Uniti d'America in conformità dell'articolo VIII del presente Accordo, trasferito ai sensi dell'articolo VIII, paragrafo *F*) (*b*) del presente Accordo o altrimenti trasferito a seguito di un accomodamento reciprocamente accettabile alle Parti.

4. Il diritto di designare, dopo consultazioni con il Governo della Repubblica Italiana, il personale che, accompagnato — qualora una delle Parti lo richieda — da personale designato dal Governo della Repubblica

Italiana, abbia accesso in territorio della Repubblica Italiana a qualunque località e a qualunque dato necessari per render conto del materiale-fonte e dei materiali nucleari speciali oggetti del subparagrafo *B* 2 del presente articolo allo scopo di stabilire se tutto è in conformità con il presente Accordo e per effettuare quei calcoli indipendenti che saranno ritenuti necessari.

5. Nel caso di non ottemperanza ai provvedimenti del presente articolo o alle garanzie stabilite nell'articolo XI, e di mancanza da parte del Governo della Repubblica Italiana nell'applicare i provvedimenti del presente articolo entro un ragionevole periodo di tempo, il diritto di sospendere o disdire il presente Accordo e di richiedere la restituzione di ogni materiale, attrezzatura o congegno di cui al subparagrafo *B* 2 del presente articolo.

6. Il diritto di consultarsi con il Governo della Repubblica Italiana su questioni di sicurezza e sanità.

C) Il Governo della Repubblica Italiana si impegna di facilitare l'applicazione delle salvaguardie previste dal presente articolo.

Articolo XI

Il Governo della Repubblica Italiana garantisce che:

a) le salvaguardie previste dall'articolo X saranno mantenute;

b) nessun materiale, compresi attrezzature e congegni, trasferito per affitto, vendita o altrimenti, al Governo della Repubblica Italiana o a persone autorizzate sotto la sua giurisdizione, ai sensi del presente Accordo, verrà usato per armi atomiche o per ricerche nel campo delle armi atomiche o per sviluppo di armi atomiche o per qualsiasi altro scopo militare, e che nessun materiale suddetto, compresi attrezzature o congegni, verrà trasferito a persone non autorizzate o fuori della giurisdizione del Governo della Repubblica Italiana, eccetto quando la Commissione acconsenta a tale trasferimento ad un altro Paese o ad una organizzazione internazionale e, in tal caso, solo se, a parere della Commissione, tale trasferimento rientri nei limiti di un accordo di collaborazione tra gli Stati Uniti d'America e l'altro Paese o organizzazione internazionale.

Articolo XII

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America riaffermano il comune interesse all'instaurazione di una agenzia internazionale per l'energia atomica allo scopo di favorire le applicazioni pacifiche dell'energia atomica. Se tale agenzia internazionale sarà creata:

a) Le Parti si consulteranno al fine di stabilire se e in quale forma desiderino procedere ad una modifica delle disposizioni del presente Accordo di collaborazione. In particolare, le Parti si consulteranno per stabilire in che forma e misura esse desiderino accordarsi per l'amministrazione da parte dell'agenzia internazionale in quelle condizioni, ispezioni e salvaguardie, incluse quelle relative alle norme sanitarie e di sicurezza richieste dall'agenzia internazionale in relazione a consimile assistenza resa ad un Paese collaboratore sotto l'egida dell'agenzia internazionale.

b) Nel caso che le Parti non raggiungano un accordo soddisfacente per entrambe dopo le consultazioni, di cui al paragrafo *a*) del presente articolo, ciascuna parte potrà, mediante notificazione disdire il presente Accordo. Nel caso che il presente Accordo decada in tal modo, il Governo della Repubblica Italiana dovrà restituire alla Commissione tutti i materiali fonte e i materiali nucleari speciali ricevuti ai sensi del presente Accordo, che siano in proprio possesso o in possesso di persone sotto la sua giurisdizione.

Articolo XIII

Ai fini del presente Accordo:

a) « Commissione » significa la Commissione degli Stati Uniti per l'Energia Atomica.

b) « Attrezzature e congegni » e « attrezzatura o congegno » significano ogni strumento, apparato, o attrezzatura e includono ogni attrezzatura, eccetto una arma atomica, capace di utilizzare o produrre materiale nucleare speciale e ogni parte componente dell'attrezzatura stessa.

c) « Persona » significa ogni individuo, società, compagnia, ditta, associazione, « trust », massa patrimoniale, istituzione pubblica o privata, gruppo, ente governativo o società governativa, ma non include le Parti del presente Accordo.

d) « Reattore » significa un apparato, eccetto una arma atomica, nel quale una reazione di fissione indipendente a catena è mantenuta utilizzando uranio, plutonio, o torio, o qualsiasi combinazione di uranio, plutonio o torio.

e) « Dati riservati » significa tutti i dati relativi (1) alla progettazione, alla fabbricazione o all'utilizzazione di armi atomiche; (2) alla produzione di materiali nucleari speciali; o (3) all'uso di materiale nucleare speciale nella produzione di energia, ma non include dati declassificati o rimossi dalle competenti autorità dalla categoria dei dati riservati.

f) « Arma atomica » significa ogni apparato utilizzante energia atomica, eccetto il mezzo di trasporto o di propulsione dell'apparato stesso (quando tale mezzo sia una parte separabile e divisibile dell'apparato), il cui scopo principale sia quello di essere usato quale arma, o prototipo di arma, o apparato per prove su armi o nello sviluppo di tali armi, prototipi o apparati.

g) « Materiale nucleare speciale » significa (1) plutonio, uranio arricchito nell'isotopo 233 o nell'isotopo 235, e ogni altro materiale che la Commissione dichiari materiale nucleare speciale; o (2) ogni materiale artificialmente arricchito di una qualsiasi delle materie summenzionate.

h) « Materiale-fonte » significa (1) uranio, torio, o ogni altro materiale che l'una o l'altra delle Parti dichiari materiale fonte; o (2) minerali contenenti uno o più dei summenzionati materiali, in concentrazioni che il Governo della Repubblica Italiana o la Commissione stabiliscano di volta in volta.

i) « Parti » significa il Governo della Repubblica Italiana, compreso il Comitato nazionale per le ricerche nucleari per conto del Governo della Repubblica Italiana, e il Governo degli Stati Uniti d'America, compresa la Commissione per conto del Governo degli Stati Uniti d'America. « Parte » significa una delle succitate « Parti ».

In fede di che le Parti hanno concluso il presente Accordo in buona e dovuta forma in virtù dei poteri debitamente conferiti a tale scopo.

Fatto in Washington, in duplice copia nelle lingue italiana ed inglese, ciascuna facente ugualmente fede, il giorno 3 luglio 1957.

Per il Governo degli Stati Uniti d'America
CHRISTIAN L. HERTER
LEWIS L. STRAUSS

Per il Governo della Repubblica Italiana
MANLIO BROSIO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Agreement for cooperation between the Government of the Italian Republic and the Government of the United States of America concerning the civil uses of atomic energy.

Whereas the Government of the Italian Republic and the Government of the United States of America on July 28, 1955 signed an Agreement for cooperation concerning civil uses of atomic energy; and

Whereas such agreement provides that it is the hope and expectation of the Parties that the initial Agreement for cooperation will extend to considerations of further cooperation extending to the design, construction, and operation of power producing reactors; and

Whereas the Government of the Italian Republic has advised the Government of the United States of America of its desire to pursue a research and development program looking toward the realization of peaceful and humanitarian uses of atomic energy including the design, construction, and operation of power producing reactors; and

Whereas the Government of the United States of America desires to cooperate with the Government of the Italian Republic in such a program as hereinafter provided, and

Whereas the Parties desire to supersede the Agreement for cooperation signed on July 28, 1955, with this Agreement which includes the new areas of cooperation;

The Parties agree as follows:

Article I

(A) The Agreement for cooperation signed on July 28, 1955, is superseded in its entirety on the day this Agreement enters into force.

(B) This Agreement shall enter into force on the day on which each Government shall receive from the other Government written notification that it has complied with all statutory and constitutional requirements for the entry into force of such Agreement and shall remain in force for a period of twenty (20) years.

Article II

It is recognized that Article 106 of the Treaty Constituting the European Community for Atomic Energy (EURATOM) which the Government of the Italian Republic signed on March 25, 1957 in Rome contemplates that member states of the Community will seek a renegotiation of existing agreements in the field of atomic energy with third countries once the Treaty comes into force. If the Treaty comes into force and if a cooperative arrangement is executed between the European Community for Atomic Energy and the Government of the United States of America, the Government of the United States of America would be prepared to arrange for the European Community for Atomic Energy to assume the rights and obligations of the Italian Republic under this Agreement provided the European Community for Atomic Energy could, in the judgment of the Government of the United States of America, effectively and securely carry out the undertakings of this Agreement.

Article III

(A) Restricted Data shall not be communicated under this Agreement, and no materials or equipment and devices shall be transferred and no services shall be furnished under this Agreement if the transfer of any such materials or equipment and devices or the furnishing of any such service involves the communication of Restricted Data.

(B) Subject to the provisions of this Agreement, the availability of personnel and material, and the applicable laws, regulations, and license requirements in force in their respective countries, the Parties shall assist each other in the achievement of the use of atomic energy for peaceful purposes.

(C) This Agreement shall not require the exchange of any information which the Parties are not permitted to communicate because the information is privately owned or has been received from another government.

Article IV

Subject to the provisions of Article III, unclassified information including information in the specific fields set out below shall be exchanged between the Parties with respect to the application of atomic energy to peaceful uses, including research and development relating to such uses, and problems of health and safety connected therewith:

(a) The development, design, construction, operation, and use of research, experimental power, demonstration power, and power reactors.

(b) Health and safety problems related to the operation and use of research, experimental power, demonstration power, and power reactors.

(c) The use of radioactive isotopes and radiation in physical and biological research, medical therapy, agriculture, and industry

Article V

The application or use of any information (including design drawings and specifications) and any material, equipment, and devices, exchanged or transferred between the Parties under this Agreement, shall be the responsibility of the Party receiving, and the other Party does not warrant the accuracy or completeness of such information and does not warrant the suitability of such information, materials, equipment, and devices for any particular use or application.

Article VI

(A) RESEARCH MATERIALS

Materials of interest in connection with defined research projects related to the peaceful uses of atomic

energy as provided by Article IV and under the limitations set forth in Article III, including source materials, special nuclear materials, by-product material, other radioisotopes, and stable isotopes, will be exchanged for research purposes in such quantities and under such terms and conditions as may be agreed when such materials are not available commercially. In no case, however, shall the quantity of special nuclear materials under the jurisdiction of either Party, by reason of transfer under this Article, be, at any one time, in excess of 100 grams of contained U-235, 10 grams of plutonium, and 10 grams of U-233.

(*B*) RESEARCH FACILITIES

Subject to the provisions of Article III, and under such terms and conditions as may be agreed, and to the extent as may be agreed, specialized research facilities and reactor materials testing facilities of the Parties shall be made available for mutual use consistent with the limits of space, facilities, and personnel conveniently available, when such facilities are not commercially available.

Article VII

It is contemplated that, as provided in this Article, private individuals and private organizations in either the Italian Republic or the United States of America may deal directly with private individuals and private organizations in the other country. Accordingly, with respect to the subjects of agreed exchange of information as provided in Article IV, persons under the jurisdiction of either the Government of the Italian Republic or the Government of the United States of America will be permitted to make arrangements to transfer and export materials, including equipment and devices, and to perform services for the other Government and such persons under its jurisdiction as are authorized by the other Government to receive and possess such materials and utilize such services, subject to:

(*a*) the limitations in Article III;

(*b*) applicable laws, regulations, and license requirements of the Government of the Italian Republic and the Government of the United States of America.

Article VIII

(*A*) The Commission will sell or lease, as may be agreed, to the Government of the Italian Republic uranium enriched up to twenty per cent (20 %) in the isotope U-235, except as otherwise provided in paragraph *C*) of this Article, in such quantities as may be agreed in accordance with the terms, conditions, and delivery schedules set forth in contracts for fueling defined research, experimental power, demonstration power, and power reactors which the Government of the Italian Republic in consultation with the Commission, decides to construct or authorize private organizations to construct in the Italian Republic and as required in experiments related thereto; provided, however, that the net amount of any uranium sold or leased hereunder during the period of this Agreement shall not exceed 7,000 kilograms of contained U-235. This net amount shall be the gross quantity of contained U-235 in uranium sold or leased to the Government of the Italian Republic during the period of this Agreement less the quantity of contained U-235 in recoverable uranium which has been re-sold or otherwise returned to the Government of the United States of America during the period of this Agreement or transferred to any other nation or international organization with the approval of the Government of the United States of America.

(*B*) Within the limitations contained in paragraph *A* of this Article, the quantity of uranium enriched in the isotope U-235 transferred by the Commission under this Article and in the custody of the Government of the Italian Republic shall not at any time be in excess of the amount of material necessary for the full loading of each defined reactor project which the Government of the Italian Republic or persons under its jurisdiction decide to construct and fuel with United State fuel, as provided, herein, plus such additional quantity as, in the opinion of the Commission, is necessary to permit the efficient and continuous operation of such reactor or reactors while replaced fuel elements are radioactively cooling or, subject to the provisions of paragraph *E*, are being reprocessed in the Italian Republic, it being the intent of the Commission to make possible the maximum usefulness of the material so transferred.

(*C*) The Commission may, upon request and in its discretion, make a portion of the foregoing special nuclear material available as material enriched up to ninety per cent (90 %) for use in a materials testing reactor, capable of operating with a fuel load not to exceed six (6) kilograms of contained U-235 in uranium.

(*D*) It is understood and agreed that although the Government of the Italian Republic may distribute uranium enriched in the isotope U-235 to authorized users in the Italian Republic, the Government of the Italian Republic will retain title to any uranium enriched in the isotope U-235 which is purchased from the Commission at least until such time as private users in the United States of America are permitted to acquire title in the United States of America to uranium enriched in the isotope U-235.

(*E*) It is agreed that when any source or special nuclear material received from the United States of America requires reprocessing, such reprocessing shall be performed at the discretion of the Commission in either Commission facilities or facilities acceptable to the Commission, on terms and conditions to be later agreed; and it is understood, except as may be otherwise agreed, that the form and content of any irradiated fuel elements shall not be altered after their removal from the reactor and prior to delivery to the Commission or the facilities acceptable to the Commission for reprocessing.

(*F*) With respect to any special nuclear material not owned by the Government of the United States of America produced in reactors fueled with materials obtained from the United States of America which is in excess of the need of the Italian Republic for such materials in its program for the peaceful uses of atomic energy, the Government of the United States of America shall have and is hereby granted:

(*a*) a first option to purchase such material at prices then prevailing in the United States of America for special nuclear material produced in reactors which are fueled pursuant to the terms of an agreement for cooperation with the Government of the United States of America, and

(*b*) the right to approve the transfer of such material to any other nation or international organization in the event the option to purchase is not exercised.

(*G*) Special nuclear material produced in any part of fuel leased hereunder as a result of irradiation processes shall be for the account of the Government of the Republic of Italy and after reprocessing as provided in paragraph *E* hereof shall be returned to the Government of the Republic of Italy, at which time title to such material shall be transferred to that Government, unless the Government of the United States of America shall exercise the option, which in hereby accorded, to retain, with appropriate credit to the Government of the Republic of Italy, any such special nuclear material which is in excess of the needs of the Government of the Republic of Italy for such material in its program for the peaceful uses of atomic energy.

(*H*) Some atomic energy materials which the Government of the Italian Republic may request the Commission to provide in accordance with this Agreement are harmful to persons and property unless handled and used carefully. After delivery of such materials to the Government of the Italian Republic, the Government of the Italian Republic shall bear all responsibility, in so far as the Government of the United States of America is concerned, for the safe handling and use of such materials. With respect to any special nuclear materials or fuel elements which the Commission may, pursuant to this Agreement, lease to the Government of the Italian Republic or to any private individual or private organization under its jurisdiction, the Government of the Italian Republic shall indemnity and save harmless the Government of the United States of America against any and all liability (including third party liability) for any cause whatsoever arising out of the production or fabrication, the ownership, the lease, and the possession and use of such special nuclear materials or fuel elements after delivery by the Commission to the Government of the Italian Republic or to any authorized private individual or private organization under its jurisdiction.

Article IX

As may be necessary and as may be mutually agreed in connection with the subjects of agreed exchange of information as provided in Article IV, and under the limitations set forth in Article III, and under such terms and conditions as may be mutually agreed, specific arrangements may be made from time to time between the Parties for lease, or sale and purchase, of quantities of materials, other than special nuclear material, greater than those required for research, when such materials are not available commercially.

Article X

(*A*) The Government of the Italian Republic and the Government of the United States of America emphasize their common interest in assuring that any material, equipment, or device made available to the Government of the Italian Republic pursuant to the Agreement shall be used solely for civil purposes.

(*B*) Except to the extent that the safeguards provided for in this Agreement are supplanted, by agreement of the Parties as provided in Article XII, by safeguards of the proposed international atomic energy agency, the Government of the United States of America, notwithstanding any other provisions of this Agreement, shall have the following rigths:

1. With the objective of assuring design and operation for civil purposes and permitting effective application of safeguards, to review the design of any:

(*i*) reactor and

(*ii*) other equipment and devices the design of which the Commission determines to be relevant to the effective application of safeguards,

which are to be made available to the Government of the Italian Republic or persons under its jurisdiction by the Government of the United States of America or any person under its jurisdiction, or which are to use, fabricate, or process any of the following materials so made available: source material, special nuclear material, moderator material, or other material designated by the Commission.

2. With respect to any source or special nuclear material made available to the Government of the Italian Republic or any person under its jurisdiction by Government of the United States of America or any person under its jurisdiction and any source or special nuclear material utilized in, recovered from, or produced as a result of the use of any of the following materials, equipment, or device so made available:

(*i*) source material, special nuclear material, moderator material, or other material designated by the Commission,

(*ii*) reactors,

(*iii*) any other equipment or device designated by the Commission as an item to be made available on condition that the provision of this subparagraph *B*-2 will apply,

(*a*) to require the maintenance and production of operating records and to request and receive reports for the purpose of assisting in ensuring accountability for such materials; and

(*b*) to require that any such material in the custody of the Government of the Italian Republic or any person under its jurisdiction be subject to all of the safeguards provided for in this Article and the guaranties set forth in Article XI.

3. To require the deposit in storage facilities designated by the Commission of any of the special nuclear material referred to in subparagraph *B*-2 of this Article which is not currently utilized for civil purposes in the Italian Republic and which is not purchased or retained by the Government of the United States of America pursuant to Article VIII of this Agreement, transferred pursuant to Article VIII, paragraph *F* (*b*) of this Agreement, or otherwise disposed of pursuant to an arrangement mutually acceptable to the Parties.

4. To designate, after consultation with the Governement of the Italian Republic, personnel who, accompanied, if either Party so requests, by personnel designated by the Government of the Italian Republic, shall have access in the Italian Republic to all places and data necessary to account for the source and special nuclear materials which are subject to subparagraph *B*-2 of this Article to determine whether there is compliance with this Agreement and to make such independent measurements as may be deemed necessary.

5. In the event of non compliance with the provisions of this Article, or the guaranties set forth in Article XI, and the failure of the Government of the

Italian Republic to carry out the provisions of this Article within a reasonable time, to suspend or terminate this Agreement and require the return of any materials, equipment, and devices referred to in subparagraph *B*-2 of this Article.

6. To consult with the Government of the Italian Republic in the matter of health and safety.

(*C*) The Government of the Italian Republic undertakes to facilitate the application of the safeguards provided for in this Article.

Article XI

The Government of the Italian Republic guarantees that:

(*a*) safeguards provided in Article X shall be maintained;

(*b*) no material, including equipment and devices, transferred to the Government of the Italian Republic or authorized persons under its jurisdiction pursuant to this Agreement, by lease, sale, or otherwise, will be used for atomic weapons or for research on or development of atomic weapons or for any other military purposes, and that no such material, including equipment and devices, will be transferred to unauthorized persons or beyond the jurisdiction of the Government of the Italian Republic except as the Commission may agree to such transfer to another nation or an international organization and then only if in the opinion of the Commission such transfer falls within the scope of an agreement for cooperation between the United States of America and the other nation or international organization.

Article XII

The Government of the Italian Republic and the Government of the United States of America affirm their common interest in the establishment of an international atomic energy agency to foster the peaceful uses of atomic energy. In the event such an international agency is created:

(*a*) The Parties will consult with each other to determine in what respects, if any, they desire to modify the provisions of this Agreement for Cooperation. In particular, the Parties will consult with each other to determine in what respects and to what extent they desire to arrange for the administration by the international agency of those conditions, controls, and safeguards including those relating to health and safety standards required by the international agency in connection with similar assistance rendered to a cooperating nation under the aegis of the international agency.

(*b*) In the event the Parties do not reach a mutually satisfactory agreement following the consultation provided for in paragraph (*a*) of this Article, either Party may by notification terminate this Agreement. In the event this Agreement is so terminated, the Government of the Italian Republic shall return to the Commission all source and special nuclear materials received pursuant to this Agreement and in its possession or in the possession of persons under its jurisdiction.

Article XIII

For purposes of this Agreement:

(*a*) « Commission » means the United States Atomic Energy Commission.

(*b*) « Equipment and devices » and « equipment or device » means any instrument, apparatus, or facility and includes any facility, except an atomic weapon, capable of making use of or producing special nuclear material, and component parts thereof.

(*c*) « Person » means any individual, corporation, partnership, firm, association, trust, estate, public or private institution, group, government agency, or government corporation but does not include the Parties to this Agreement.

(*d*) « Reactor » means an apparatus, other than an atomic weapon, in which a self-supporting fission chain reaction is maintained by utilizing uranium, plutonium, or thorium, or any combination of uranium, plutonium, or thorium.

(*e*) « Restricted Data » means all data concerning (1) design, manufacture, or utilization of atomic weapons; (2) the production of special nuclear materials; or (3) the use of special nuclear material in the production of energy, but shall not include data declassified or removed from the category of Restricted Data by the appropriate authority.

(*f*) « Atomic weapon » means any device utilizing atomic energy, exclusive of the means for transporting or propelling the device (where such means is a separable and divisible part of the device), the principal purpose of which is for use as, or for development of, a weapon, a weapon prototype, or a weapon test device.

(*g*) « Special nuclear material » means (1) plutonium, uranium enriched in the isotope 233 or in the isotope 235, and any other material which the Commission determines to be special nuclear material; or (2) any material artificially enriched by any of the foregoing.

(*h*) « Source material » means (1) uranium, thorium, or any other material which is determined by either Party to be source material; or (2) ores containing one or more of the foregoing materials, in such concentration as the Commission or the Government of the Italian Republic may determine from time to time.

(*i*) « Parties » means the Government of the Italian Republic and the Government of the United States of America, including the National Committee for Nuclear Research on behalf of the Government of the Italian Republic and the Commission on behalf of the Government of the United States of America. « Party » means one of the above mentioned « Parties ».

In withness whereof, the Parties hereto have coused this Agreement to be executed pursuant to duly constituted authority.

Done at Washington, in duplicate, in the Italian and English languages, both texts being equally authentic, this 3rd day of July, 1957.

For the Government of the United States of America
CHRISTIAN L. HERTER
LEWIS L. STRAUSS

For the Government of the Italian Republic
MANLIO BROSIO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

N. 8730

The Italian Ambassador presents his compliments to the Honorable the Secretary of State and has the honor, whilst signing the Agreement for Cooperation between the Government of the United States of America and the Government of the Italian Republic concerning the Civil Uses of Atomic Energy, to point out that the Italian Government's immediate program for the development of atomic energy includes the installation of four power-reactors as listed in the Annex to this Note. This program is prompted by the necessity to start solving as soon as possible the problem of power shortage, which will confront Italy in the very next years.

It is therefore understood that the special nuclear material to be supplied to Italy under the Agreement for Cooperation which is being signed to-day, will be used both for research reactors, as may be agreed upon between the Italian Government and the Government of the United States, and for the first projects to be initiated amongst the four projects listed as above.

The Italian Government hopes and expects that the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, signed at Rome on March 25, 1957, will shortly be ratified by the Member States and enter into force, so that the Community will then be in a position to supply the fuel requirements for the other projects. It is possible, however, that the Agency to be established under the Treaty will not yet be in a position to supply the necessary fuel for these projects as soon as they are initiated. In that contingency, the Italian Government would appreciate an assurance that the Government of the United States, giving full and sympathetic consideration to Italy's power needs, will be prepared to enter into appropriate negotiations with a wiew to meeting the fuel requirements for the two additional immediate projects in question.

The Italian Ambassador will be grateful if the Honorable Secretary of State will confirm that the Government of the United States is in agreement with the foregoing.

Washington, D. C. July 3, 1957.

The Department of State,
Washington, D. C.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

NUCLEAR POWER PLANTS
(planned by Italy)

1) AGIP-NUCLEARE PROJECT

Type The plant, which will be constructed by SIMEA (Southern Italy Atomic Energy Company established by AGIP-NUCLEARE/75 %/ and by IRI/Industrial Reconstruction Institute has a nuclear reactor of heterogeneous type, pressurized water, designed by Babcock and Wilcox.

Power rating The thermal capacity of the reactor is 500 MW corresponding to a gross electric power capacity of 134,6 MW (120 MW net).

Load factor The load factor has been estimated at 70 % corresponding to a utilization of 6.000 hours per year.

Enrichment The charge is for 300 days and is formed by 20,500 kg. of UO_2 with a content of 472 kg. of U-235, the enrichment being of 2,6 %.

At the discharge the fuel will contain:

U-235	311 kg.
Pu . . .	82 kg.

Exposure - The exposure is of 8300 MWdays/ton.

2) EDISONVOLTA PROJECT

Type The plant, to be furnished by Westinghouse, has a nuclear reactor of heterogeneous and pressurized water type.

Power rating The thermal power of the reactor is 492 MW. However, two solutions have been considered for this project so that the electric capacity is:

First solution: with saturated steam
147 MW (gross)
138 MW (net)

second solution: with conventional superheater
236 MW (gross)
225 MW (net)

Load factor The load factor has been estimated at 70 80 %.

Enrichment The charge will be of fuel enriched to 2.6 % in U-235.

Exposure The exposure value is 8000 MWdays/ton.

3) SENN PROJECT

Type The plant, to be furnished by Babcock & Wilcox, has a heterogeneous, pressurized water reactor.

Power rating The thermal power of the reactor is 500 MW while the electric power is 140 MW gross (and 130 MW net).

Load factor The load factor has been estimated at 75 % corresponding to a utilization of 6500 hours per year.

Enrichment The fuel used in this plant will be enriched to 3 % in U-235, with a charge of about 20 tons.

Exposure The exposure value is 10,000 MWdays/ton.

4) SORIN PROJECT

Type The plant, which will be furnished by Westinghouse, has a nuclear reactor of heterogeneous, pressurized water type.

Power rating The thermal capacity of the reactor is 480 MW In terms of electrical MW the capacity is 143.3 MW as a gross value and 134 MW as a net value.

Load factor - The load factor has been estimated at 70-80 %.

Enrichment The fuel used in this plant will be enriched to 2.6 % in U-235. The charge is 25 metric tons.

Exposure The exposure value in 8,000 MWdays/ton.

The Secretary of State presents his compliments to His Excellency the Ambassador of Italy and with reference to the Ambassador's note of July 3, 1957 in connection with the signature of the Agreement for Cooperation be ween the Government of the United States of America and the Government of the Italian Republic concerning the Civil Uses of Atomic Energy, has the honor to confirm the following:

The Government of the United States recognizes that the Italian Government's immediate program for the

development of atomic energy, prompted by the necessity to start solving as soon as possible the problem of power shortage, which will confront Italy in the near future, includes the installation of four power reactors listed in the annex to the Ambassador's note.

It is understood that the special nuclear material to be supplied to Italy under the Agreement for Cooperation which is being signed today will be used both for research reactors as may be agreed upon between the Government of Italy and the Government of the United States, and for the first two projects to be initiated among the four projects in question.

It is further understood that if the agency to be established under the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, signed at Rome on March 25, 1957, should not yet be in a position to supply the necessary fuel for the two additional projects listed in the annex to the Ambassador's note as soon as those projects are initiated, the Government of the United States, giving full and sympathetic consideration to Italy's power needs, will be prepared to enter into appropriate negotiations with the Government of Italy with a view to meeting the fuel requirements for the two additional immediate projects in question, through amendment of the Agreement.

Department of State,
Washington, July, 3, 1957

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

The Secretary of State presents his compliments to His Excellency the Ambassador of Italy and refers to a discussion held at the Department of State on June 14, 1957 among representatives of the Embassy of Italy, the Department of State, and the Atomic Energy Commission concerning the dissemination of « trade secret » information obtained by United States personnel as a result of the implementation of the rights accorded to the Government of the United States under the terms of Article X (*a*) (4) of the Agreement for Cooperation signed by our two Governments on July 3, 1957 It will be appreciated that the rights accorded to the United States in Article X of our Agreement for Cooperation were inserted to assure that special material, equipment, and devices transferred pursuant to the Agreement will be utilized solely for civil purposes. Reference is made in this regard to paragraph *A*. of Article X which recites this principle. The provisions of Article X, like those inserted in similar agreements for cooperation, also were designed to be consistent with the safeguard undertakings contained in Chapter XII of the Statute of the proposed International Agency and accordingly it is the intention of the Government of the United States to administer these rights in conformity with the spirit of the Agency Statute.

In the light of these considerations the Ambassador is assured that the information obtained by personnel in the employ of the Government of the United States in conjunction with the referred to right of inspection will be utilized solely for the purpose of determining that the materials and facilities involved are being employed for civil purposes and such information shall be restricted to authorized personnel of the Government of the United States. Further the Government of the United States shall not disseminate such information to any unauthorized persons.

The Secretary of State hopes that the position outlined is responsive to the question that has been raised by the Government of the Italian Republic. If any specific problems or questions arise in this regard we shall be happy to confer with appropriate representatives of the Italian Republic to determine the application of Article X of our Agreement to the given situation.

Department of State,
Washington, July, 11, 1957

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

LEGGE 13 marzo 1958, n. 245.

Autorizzazione alla spesa di lire 288.000.000 per l'acquisto e la sistemazione di un immobile da destinare a sede del Consolato generale in Parigi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 6 luglio 1956, n. 776, è elevata da lire 1.500.000.000 a lire 1.788.000.000 per provvedere all'acquisto e alla sistemazione di un immobile da destinare a sede del Consolato generale in Parigi.

Art. 2.

Lo stanziamento di lire 288.000.000 di cui al precedente articolo sarà disposto sullo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1956-57 in aggiunta a quello di lire 150.000.000 previsto per lo stesso esercizio dalla legge 6 luglio 1956, n. 776.

Art. 3.

All'onere di lire 288.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette risultanti dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1956-57.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — PELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 13 marzo 1958, n. 246.
Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
Carattere e finalità dell'Ente

Art. 1.

L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche, con sede in Roma, già riconosciuto con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484, e trasformato con decreto Presidenziale 13 aprile 1948, ha personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 2.

Sono iscritte all'Ente tutte le iscritte negli albi dei Collegi provinciali delle ostetriche.

Art. 3.

L'Ente ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore delle proprie iscritte, nelle forme e con i mezzi previsti dalla presente legge

Sono riconosciuti all'Ente tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

TITOLO II
Organi dell'Ente

Art. 4.

Sono organi dell'Ente:
1) il presidente;
2) il Consiglio nazionale;
3) il Comitato direttivo;
4) il Comitato esecutivo;
5) il Collegio dei sindaci.

Art. 5.

Il presidente è eletto dal Comitato direttivo che lo sceglie tra i membri dello stesso Comitato rappresentanti le iscritte all'Ente.

Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del Comitato direttivo che lo ha eletto.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio nazionale, il Comitato direttivo e il Comitato esecutivo.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicepresidente, che è eletto e dura in carica con le stesse modalità e per lo stesso periodo previsti per il presidente.

Art. 6.

Il Consiglio nazionale è composto dai presidenti dei Collegi provinciali delle ostetriche.

Spetta al Consiglio nazionale:

1) eleggere tra le iscritte all'Ente quindici rappresentanti, di cui tredici da includere nel Comitato direttivo e due (un membro effettivo e uno supplente) da includere nel Collegio dei sindaci;

2) stabilire i criteri generali per il conseguimento degli scopi dell'Ente;

3) approvare i regolamenti dell'Ente e loro eventuali modificazioni;

4) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

5) determinare annualmente il compenso spettante ai sindaci;

6) stabilire la misura del gettone di presenza alle riunioni del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo;

7) esercitare le altre attribuzioni previste dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.

Art. 7.

Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente tutte le volte che se ne presenti la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti o dal Collegio dei sindaci.

Le riunioni del Consiglio nazionale sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà dei componenti. In seconda convocazione, da tenersi ad un'ora di distanza dalla prima, la riunione è valida con qualsiasi numero di intervenuti.

Art. 8.

Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone di un voto per ogni cento iscritte all'albo del rispettivo Collegio provinciale delle ostetriche, compilato e pubblicato, a norma delle disposizioni vigenti sulla tenuta degli albi delle professioni sanitarie, al principio dell'anno in cui avviene la riunione. Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone, comunque, di almeno un voto.

Art. 9.

L'elezione dei rappresentanti delle iscritte di cui al n. 1) dell'art. 6 avviene per votazione a scrutinio segreto per mezzo di schede in bianco munite del timbro dell'Ente.

Il seggio per le elezioni è presieduto dal presidente dell'Ente ed è formato dai due rappresentanti delle Amministrazioni di cui ai nn. 2) e 3) del successivo art. 10 in seno al Comitato direttivo e dal direttore dell'Ente o da chi ne fa le veci, questo con funzioni di segretario del seggio stesso.

Le schede debbono riportare a stampa, su una sola facciata, tredici righe numerate progressivamente, per la indicazione del nome e cognome delle iscritte da eleggere a componenti del Comitato direttivo e due righe per la indicazione del nome e cognome delle iscritte da eleggere, rispettivamente, a componente effettivo e supplente nel Collegio dei sindaci.

Le schede piegate in quattro, in modo da non mostrare i nominativi prescelti, sono consegnate al presidente che le pone nell'urna, in presenza del votante, subito dopo aver controllato che il numero delle schede consegnate corrisponde al numero delle schede spettanti al votante medesimo a norma del precedente art. 8.

Ricevute in consegna le schede dagli intervenuti, il presidente dichiara chiuse le votazioni, dopo aver preso nota del numero delle schede non restituite dai votanti.

Aperte le urne e constatato che il numero delle schede ivi contenute corrisponde al numero di quelle consegnate dai votanti, si procede allo scrutinio dei voti.

Terminato lo scrutinio dei voti il presidente comunica al Consiglio nazionale i quindici nominativi eletti secondo la graduatoria dei voti. In caso di parità di voti precede l'eletto con maggiore anzianità di iscrizione all'albo o, in caso di parità anche di questa, il più anziano di età.

L'estratto del verbale della riunione, contenente i risultati delle elezioni e con l'intera graduatoria, è trasmesso entro otto giorni dalla riunione stessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le schede valide sono bruciate appena proclamati i risultati delle votazioni.

Le schede nulle o contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal presidente e dai componenti del seggio, in plico suggellato sul quale sono apposte le firme dei predetti componenti e del presidente.

Entro trenta giorni dalle elezioni gli iscritti all'Ente possono ricorrere, avverso la validità delle operazioni elettorali, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che decide prima della emissione del decreto di nomina del Comitato direttivo.

Art. 10.

Il Comitato direttivo è composto:

1) dai tredici rappresentanti delle iscritte eletti dal Consiglio nazionale;

2) dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) dal rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Il Comitato direttivo è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

I componenti, di cui al punto 1), che nel corso del triennio decadono dalla carica per qualsiasi motivo sono sostituiti con il rappresentante che nell'ultima elezione seguiva immediatamente nella graduatoria dei voti i componenti eletti. Qualora non sia possibile provvedere alla sostituzione per esaurimento dei nominativi della graduatoria e i componenti designati mediante elezione siano ridotti a sei, si procede ad elezioni suppletive entro un mese dall'avvenuta constatazione nell'ultima riunione del Comitato.

I componenti, nominati nel corso del triennio in sostituzione di quelli decaduti, durano in carica sino alla scadenza del triennio stesso.

Entro otto giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del Comitato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, il componente più anziano provvede alla convocazione del Comitato, con le norme di cui al successivo art. 16.

Nella sua prima riunione il Comitato elegge nel suo seno, scegliendoli tra le iscritte all'Ente, il presidente, il vicepresidente dell'Ente e un membro del Comitato esecutivo.

Art. 11.

Il Comitato direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti, dal Comitato esecutivo o dal Collegio dei sindaci.

Le riunioni del Comitato direttivo sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno nove dei suoi componenti e, in seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, con la presenza di almeno sette. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, che hanno diritto ciascuno a un voto. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 12.

Il Comitato direttivo, entro i limiti stabiliti dai criteri generali adottati dal Consiglio nazionale, amministra l'Ente ed in particolare:

1) delibera i regolamenti e loro eventuali successive modificazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;

2) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;

3) delibera annualmente la misura delle prestazioni assistenziali in base ai limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo;

4) decide sui ricorsi degli iscritti e degli aventi diritto avverso le decisioni del Comitato esecutivo, entro 30 giorni dalla data della comunicazione da parte dell'interessato, nonchè avverso le iscrizioni nei ruoli contributivi negli stessi termini;

5) delibera i criteri generali e i limiti delle forme di impiego delle disponibilità patrimoniali;

6) delibera l'organico e il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ente;

7) adempie a tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.

Art. 13.

Il Comitato esecutivo rimane in carica per lo stesso periodo di tempo del Comitato direttivo.

Il Comitato esecutivo è composto, oltre che dal presidente dell'Ente, dal vicepresidente, dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e dal componente designato dal Comitato direttivo.

Art. 14.

Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta al mese.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno due componenti oltre il presidente.

Ciascun componente ha diritto ad un voto e le deliberе sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 15.

Spetta al Comitato esecutivo:

1) curare il conseguimento degli scopi dell'Ente nei limiti fissati dal Comitato direttivo;

2) predisporre gli schemi dei regolamenti e delle successive eventuali modificazioni da sottoporre al Comitato direttivo;

3) predisporre gli elementi per la formazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi da sottoporre al Comitato direttivo;

4) deliberare sulle domande per il conseguimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali;

5) deliberare sugli impieghi dei capitali disponibili secondo i criteri generali e nei limiti stabiliti dal Comitato direttivo;

6) decidere l'assunzione del personale dell'Ente nei limiti dell'organico deliberato dal Comitato direttivo;

7) adempiere a tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.

Avverso la decisione del Comitato esecutivo sulle domande per il conseguimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali l'interessato può ricorrere al Comitato direttivo nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della decisione stessa.

Art. 16.

La convocazione dei componenti del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo è fatta mediante avviso, per mezzo di lettera raccomandata, diramato almeno quindici giorni (otto per il Comitato esecutivo) prima della riunione e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa, nonchè degli argomenti da trattare.

In caso d'urgenza l'avviso può essere inviato telegraficamente almeno cinque giorni (tre per il Comitato esecutivo) prima e l'ordine del giorno può essere indicato sommariamente.

Alle riunioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo debbono essere invitati, con le stesse modalità, i componenti del Collegio dei sindaci, i quali partecipano alle riunioni con voto consultivo.

Agli intervenuti alle riunioni residenti fuori Roma spetta, oltre al gettone di presenza, il rimborso delle spese nella misura stabilita dal Comitato direttivo.

I verbali delle riunioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo sono trascritti in apposito e separato libro per ciascuno degli organi predetti e sono firmati dal presidente e dal direttore dell'Ente, o da chi ne fa le veci, con funzioni di segretario.

Il verbale di ciascuna riunione è letto in sommario alla fine della riunione stessa e per esteso all'inizio della riunione successiva.

Art. 17.

Il Collegio dei sindaci è composto:

1) da un componente effettivo e da un supplente, in rappresentanza delle iscritte, eletti dal Consiglio nazionale;

2) da un componente effettivo e da un supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) da un componente effettivo e da uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il Collegio è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Collegio dei sindaci è presieduto dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I sindaci hanno il compito di verificare le scritture contabili, eseguire ispezioni e riscontri di cassa, esaminare e controllare i conti consuntivi, sui quali riferiscono con una loro relazione al Comitato direttivo.

I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo con voto consultivo.

Il rappresentante delle iscritte in seno al Collegio è sostituito, in caso di decadenza dall'incarico, dal sindaco supplente.

Art. 18.

Il direttore dell'Ente:

a) sovraintende al funzionamento di tutti i servizi dell'Ente;

b) partecipa alle sedute del Consiglio direttivo ed a quelle del Comitato esecutivo.

TITOLO III

Finanziamento e gestione dell'Ente

Art. 19.

Le iscritte all'Ente sono tenute a versare un contributo annuo di lire novemila, di cui seimila da attribuire alla gestione previdenza e tremila da attribuire alla gestione assistenza.

Tali contributi non sono più dovuti dalle iscritte che godono del trattamento di pensione.

Art. 20.

Per la riscossione dei contributi a carico delle iscritte, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati la forma e i termini in essa stabiliti e con l'obbligo da parte dello esattore del non riscosso per il riscosso.

Le esattorie comunali provvedono al versamento delle rate all'Ente tramite le ricevitorie provinciali.

Art. 21.

I ruoli esattoriali sono emessi, a cura dei Collegi provinciali delle ostetriche, in base alle iscrizioni negli albi provinciali di categoria.

Avverso la iscrizione in ruolo gli interessati possono ricorrere al Comitato direttivo nei soli casi di errore o di duplicazione. Il Comitato decide entro novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Art. 22.

Le ostetriche libere professioniste e condotte sono tenute ad applicare a loro carico su ogni certificato di assistenza al parto da esse rilasciato una speciale marca di previdenza dell'importo di lire cinquecento.

Le ostetriche assunte con contratto di impiego da case di cura private, enti mutualistici od ospedalieri sono ugualmente tenute ad applicare la marca di cui sopra, con diritto di rivalsa nei confronti del proprio datore di lavoro.

Art. 23.

Gli ufficiali di stato civile non potranno ricevere i certificati di assistenza al parto, prescritti dall'art. 70 del regio decreto legge del 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, se non vi sia stata apposta la marca di previdenza.

Art. 24.

Le marche sono emesse e distribuite a cura e a spese dell'Ente con le norme, in quanto applicabili, sulle marche emesse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'Ente provvede a stabilire il modello della marca che, previa approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è trasmesso in *fac simile* alle Prefetture, ai Comuni ed ai Collegi provinciali delle ostetriche.

Art. 25.

Presso l'Ente sono istituite due separate gestioni per la previdenza e l'assistenza a favore delle ostetriche.

Art. 26.

La gestione previdenza è finanziata con i seguenti mezzi:

1) la quota di lire seimila del contributo annuo stabilito nell'art. 19;

2) i proventi delle marche emesse a norma dell'articolo 22;
3) i redditi del patrimonio della gestione;
4) le somme che a qualsiasi titolo pervengono al l'Ente senza specificazione della gestione cui attribuirle oltre a quelle specificamente destinate alla gestione stessa.

E' attribuito alla gestione assistenza, come patrimonio a copertura degli oneri derivanti alla gestione medesima dall'applicazione delle successive norme transitorie, il saldo attivo della gestione unica dell'Ente, quale risulta alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 27.

I capitali disponibili della gestione previdenza possono essere impiegati:
1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o in titoli equiparati;
2) in acquisto di beni immobili;
3) in mutui fruttiferi garantiti da ipoteca di primo grado;
4) in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su delibera del Comitato direttivo.

Art. 28.

La gestione assistenza è finanziata con i seguenti mezzi:
1) la quota di lire tremila del contributo annuo stabilito nell'art. 19;
2) i redditi del patrimonio della gestione;
3) le somme che a qualsiasi titolo siano destinate alla gestione.

E', inoltre, attribuito alla gestione assistenza il saldo della speciale gestione marche volontarie, quale risulta alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 29.

L'esercizio finanziario annuale dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono composti ciascuno di due separate sezioni: una per la gestione previdenza e l'altra per la gestione assistenza

Per ciascun esercizio il Comitato esecutivo predispone gli elaborati contabili e li rimette al Collegio dei sindaci almeno quindici giorni prima della convocazione del Comitato direttivo, il quale si riunisce per deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, entro il 30 marzo di ogni anno.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono sottoposti all'approvazione del Consiglio nazionale non oltre sessanta giorni dalla data della deliberazione del Comitato direttivo.

Copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo. corredati delle relazioni illustrative, è rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro quindici giorni dall'approvazione del Consiglio nazionale

Art 30.

Ogni quinquennio viene predisposto un bilancio tecnico per la dimostrazione della situazione della gestione previdenza e per la previsione dell'andamento finanziario della gestione assistenza.

I risultati del bilancio tecnico sono sottoposti all'esame del Comitato direttivo che ne riferisce al Consiglio nazionale.

Copia del bilancio tecnico è rimesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

TITOLO IV
Trattamento di previdenza

Art. 31.

Il trattamento di previdenza consiste in pensioni di invalidità e vecchiaia.

Gli oneri relativi al trattamento di previdenza sono posti a carico della relativa gestione.

Art. 32.

La pensione di vecchiaia si consegue:
1) al compimento dell'età minima di 65 anni compiuti, con almeno dieci anni di contribuzione;
2) a qualunque età con quaranta anni di contribuzione.

La pensione di invalidità si consegue a qualunque età nel caso di inabilità totale e permanente alla professione di ostetrica, purchè risultino versati almeno cinque anni di contribuzione.

La misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidità è proporzionale agli anni di contributi versati all'Ente, secondo la tabella delle pensioni allegata alla presente legge. La frazione superiore ai sei mesi è considerata un anno.

Per anni di contribuzione si intendono gli anni per i quali l'iscritta ha versato all'Ente i contributi a norma del precedente art. 19.

Art. 33.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale, raggiunte le condizioni richieste, l'iscritta presenta domanda all'Ente.

Art. 34.

Per la dimostrazione dello stato di inabilità totale e permanente l'iscritta deve presentare, insieme alla domanda di pensione di invalidità, certificato del medico provinciale, attestante tale stato.

L'Ente si riserva di controllare, in ogni momento, anche per mezzo di un proprio sanitario, il permanere dello stato di invalidità. Il rifiuto di sottoporsi alla visita di controllo fa ritardare la decorrenza della pensione o, qualora questa sia in godimento, ne fa sospendere il pagamento.

La pensione di invalidità non è cumulabile con quella di vecchiaia prevista dalla presente legge.

Art 35.

Le iscritte possono versare all'Ente contributi volontari per integrare la misura delle pensioni di cui al precedente art. 32.

Il regolamento delle condizioni e le tabelle dei coefficienti per il calcolo delle integrazioni, deliberato dal Consiglio nazionale su proposta del Comitato direttive dell'Ente, sono approvati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

TITOLO V
Trattamento di assistenza

Art. 36.

Il trattamento di assistenza consiste nella erogazione delle seguenti prestazioni:

1) sussidio giornaliero e concorso nelle spese sostenute per sanitari, medicinali, ricovero ospedaliero ed interventi chirurgici nel caso di malattia che impedisca temporaneamente l'esercizio della professione;

2) assegni funerari;

3) assegni di natalità;

4) assegni per cure termali;

5) sussidi in caso di comprovata ed eccezionale esigenza;

6) assegni mensili continuativi nei casi di vecchiaia e di invalidità alle iscritte che abbiano cessato la professione per tali cause, versino in stato di necessità e non godano del trattamento di previdenza, di cui al titolo IV.

Il trattamento di assistenza spetta alle iscritte con almeno tre anni interi di contributi versati all'Ente a norma del precedente art. 19, escluse le prestazioni di cui ai punti 5) e 6) del presente articolo, per richiedere le quali è sufficiente l'iscrizione all'Ente.

La misura delle prestazioni assistenziali è stabilita annualmente in occasione del bilancio preventivo, in base alla previsione dei mezzi finanziari a disposizione della gestione di assistenza e alla prevedibile frequenza del ricorso delle iscritte alle prestazioni medesime.

Art. 37.

Gli eventuali avanzi economici della gestione di assistenza, detratte le quote per i fondi patrimoniali, sono accantonati in apposita riserva per assistenze, cui si potrà attingere nel caso di eccezionali necessità per mantenere costante la misura delle prestazioni assistenziali.

Art. 38.

Gli oneri derivanti dalla erogazione delle prestazioni di assistenza sono posti a carico della relativa gestione.

TITOLO VI
Disposizioni comuni alle gestioni

Art. 39.

Le prestazioni di previdenza e di assistenza erogate dell'Ente sono cumulabili con ogni altro eventuale trattamento di pensione o assistenziale goduto o spettante all'iscritto.

Nel caso di assistenza di malattia il trattamento a carico dell'Ente è corrisposto ad integrazione di altri eventuali analoghi trattamenti e non oltre la spesa totale effettivamente sostenuta dall'iscritto e da questi debitamente documentata.

Art. 40.

Gli oneri per spese generali e di amministrazione sono posti a carico di ciascuna delle gestioni di previdenza e di assistenza nella seguente misura:

1) l'intero importo degli oneri direttamente imputabili ad ognuna delle gestioni predette;

2) una quota degli oneri indivisibili o non direttamente imputabili, in proporzione all'attività svolta dall'Ente per conseguire gli scopi dei vari trattamenti.

I coefficienti, per il calcolo delle quote di cui al punto 2) sono determinati annualmente dal Comitato direttivo.

Art. 41.

Il regolamento per la previdenza e l'assistenza, deliberato dal Consiglio nazionale su proposta del Comitato direttivo dell'Ente, è approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Nel regolamento sono contenute le modalità per la erogazione delle pensioni, nonchè le condizioni e le modalità per la concessione e l'erogazione delle prestazioni assistenziali.

TITOLO VII
Disposizioni transitorie e finali

Art. 42.

Raggiunta l'età minima prevista dall'art. 32, la iscritta ha diritto di riscattare gli anni di contribuzione mancanti a raggiungere il minimo di dieci.

Tale diritto può essere esercitato nel primo decennio di applicazione della presente legge.

Per effettuare il riscatto, l'iscritta dovrà versare all'Ente, all'atto della presentazione della domanda, un valore capitale in lire calcolato come segue:

1) si assume il coefficiente della tabella dei valori di riscatto annessa alla presente legge, in corrispondenza all'età dell'iscritta alla data della domanda, e al numero degli anni di contribuzione, versati a norma del precedente art. 19;

2) il coefficiente, di cui al precedente punto 1), è moltiplicato per quindicimila.

Art. 43.

La iscritta che ha raggiunto l'età minima di 65 anni senza aver conseguito il diritto a pensione può, sino a quando non intende avvalersi del diritto di riscatto di cui all'articolo precedente, continuare il versamento dei contributi previsti dall'art. 19.

Art. 44.

Agli effetti dell'anzianità di contribuzione per conseguire le prestazioni di assistenza, si riconoscono come validi gli anni di contribuzione secondo le norme dell'ordinamento dell'Ente in vigore alla data di applicazione della presente legge.

Art. 45.

I componenti del Comitato direttivo e del Collegio sindacale, nominati a norma dello statuto dell'Ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1948, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad esercitare le loro rispettive funzioni per l'ordinaria gestione, sino alla nomina degli organi previsti dalle presenti disposizioni.

Il presidente dell'Ente, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà convocare il Consiglio nazionale perchè proceda alla designazione, mediante elezione, dei quindici rappresentanti degli iscritti da nominare a componenti del Comitato direttivo e del Collegio dei sindaci, secondo le norme contenute nel precedente titolo II.

Il personale attualmente in servizio presso l'Ente continua ad assolvere alle rispettive mansioni con gli oneri e i diritti inerenti.

Art. 46.

Il primo bilancio tecnico dell'Ente è predisposto entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 47.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale può ordinare ispezioni sul suo funzionamento.

In caso di gravi e riscontrate irregolarità amministrative o quando gli organi amministrativi non adeguino la loro attività agli scopi dell'Ente, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può sciogliere con proprio decreto il Comitato direttivo e nominare un commissario per la gestione straordinaria sino alla nomina del nuovo Comitato.

La gestione commissariale non potrà avere una durata superiore a un anno.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — GUI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

Tabella delle pensioni

Anni di contribuzione	Importo della pensione annua	Anni di contribuzione	Importo della pensione annua
5	36.000	23	69.000
6	36.000	24	72.000
7	36.000	25	75.000
8	36.000	26	78 000
9	36.000	27	81.000
10	36.000	28	84.000
11	37.800	29	87.000
12	39.600	30	90.000
13	41.400	31	93.000
14	43.200	32	96.000
15	45.000	33	99.000
16	48.000	34	102.000
17	51.000	35	105.000
18	54.000	36	108.000
19	57.000	37	111.000
20	60.000	38	114.000
21	63.000	39	117 000
22	66.000	40 e oltre	120.000

Tabella dei valori di riscatto

ETÀ	ANNI DI CONTRIBUZIONE									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	16,587	15,587	14,542	13,450	12,309	11,116	9,870	8,568	7,207	5,875
66	15,878	14,878	13,833	12,741	11,600	10,407	9,161	7,859	6,498	5,076
67	15,233	14,223	13,178	12,086	10,945	9,752	8,506	7,204	5,843	4,42
68	14,609	13,609	12,554	11,472	10,331	9,138	7,892	6,590	5,229	3,807
69	14,015	13,015	11,970	10,878	9,737	8,544	7,298	5,996	4,635	3,213
70	13,435	12,435	11,390	10,298	9,157	7,964	6,718	5,416	4,055	2,633
71	12,865	11,865	10,820	9,728	8,587	7,394	6,148	4,846	3,485	2,063
72	12,299	11,299	10,254	9,162	8,021	6,828	5,582	4,280	2,919	1,497
73	11,738	10,738	9,693	8,601	7,460	6,267	5,021	3,719	2,358	0,936
74	11,178	10,178	9,133	8,041	6,900	5,707	4,461	3,159	1,798	0,376
75	10,613	9,613	8,568	7,476	6,355	5,142	3,896	2,594	1,233	—
76	10,049	9,049	8,004	6,912	5,771	4,578	3,332	2,030	0,669	—
77	9,477	8,477	7,432	6,340	5,199	4,006	2,760	1,458	0,097	—
78	8,899	7,899	6,854	5,762	4,621	3,428	2,182	0,880	—	—
79	8,325	7,325	6,280	5,198	4,047	2,854	1,608	0,306	—	—
80	7,673	6,763	5,718	4,626	3,485	2,192	1,046	—	—	—
81 e più	7,259	6,259	5,214	4,122	2,981	1,788	0,542	—	—	—

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1958.

Sostituzione di un componente la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 26 novembre 1955, col quale è stato provveduto alla nomina della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie per il quadriennio 1° giugno 1955-31 maggio 1959;

Considerato che il prof. dott. Carlo Foresti, componente effettivo di detta Commissione quale membro designato dal Comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei veterinari, è deceduto;

Vista la designazione del predetto Comitato centrale, con la quale viene proposto di nominare in sostituzione il dott. Umberto Corini;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

In sostituzione del prof. dott. Carlo Foresti, deceduto, è nominato componente della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, quale membro designato dal Comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei veterinari, per il quadriennio che va a scadere il 31 maggio 1959, il dott. Umberto Corini.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1958

GRONCHI

ZOLI — GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1958
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 388

(1648)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1958.

Sostituzione di un membro effettivo della Commissione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1275, per la determinazione degli indennizzi da corrispondere a cittadini italiani che abbiano subito danni alla proprietà industriale negli Stati Uniti d'America.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 24 novembre 1948, n. 1493, relativa alla indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1275, contenente le norme di attuazione della citata legge 24 novembre 1948, n. 1493;

Vista la legge 11 dicembre 1952, n. 3094;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1953, n. 233;

Vista la legge 22 dicembre 1954, n. 1129;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1957, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1957, con il quale è stata nominata la Commissione di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1950, n. 1275, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1953, n. 233;

Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1957, con il quale è stata modificata la composizione della Commissione sopracitata;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina di un nuovo membro effettivo nella Commissione sopracitata in sostituzione del dott. Giovanni Rivano, nominato direttore generale per le Pensioni di guerra, con altro funzionario in rappresentanza della Direzione generale del tesoro, designato nella persona del dott. Ferdinando Siciliani, direttore di divisione dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Decreta:

Il dott. Ferdinando Siciliani, direttore di divisione dell'Amministrazione centrale del tesoro, in servizio presso la Direzione generale del tesoro, è nominato membro effettivo della Commissione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1275, in sostituzione del dott. Giovanni Rivano nominato direttore generale per le Pensioni di guerra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà efficacia a tutto il 30 giugno 1958.

La relativa spesa graverà sul cap. 520/4 dell'esercizio finanziario 1957-58.

Roma, addì 2 gennaio 1958

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per l'industria e commercio
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1958
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 223

(1653)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1958.

Istituzione dell'Ufficio dei conti correnti postali in Lecce.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520;

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 71 del regolamento generale dei servizi postali (Parte II - Servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775;

Riconosciuta la opportunità di istituire un Ufficio dei conti correnti postali a Lecce;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Decreta:

E' istituito in Lecce l'Ufficio dei conti correnti postali, che funzionerà a datare dal 1° aprile 1958.

Il detto Ufficio è posto alle dipendenze della Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Lecce e disimpegnerà il servizio nei rapporti con i correntisti aventi domicilio nelle provincie di Lecce, Brindisi e Taranto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1958

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1958
Registro n. 16 Uff. risc. poste, foglio n. 116. — VENTURA SIGNORETTI

(1697)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1958.

Costituzione del Comitato interregionale assistenza mondariso per il biennio 1958-1959.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, relativo all'avviamento al lavoro degli addetti alla monda, trapianto, taglio e raccolta del riso;

Visto il decreto Ministeriale 15 gennaio 1958, con il quale è stato provveduto alla ricostituzione del Comitato Interregionale Migrazioni Mondariso (C.I.M.M.) per il biennio 1958-1959;

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1950, col quale è stato istituito, con sede in Milano, presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione il « Comitato Interregionale per l'Assistenza alle Mondariso (C.I.A.M.), avente il compito di fare proposte per la destinazione e l'impiego delle somme poste a disposizione per l'assistenza alle mondariso, e di provvedere al coordinamento delle iniziative rivolte all'assistenza della manodopera migrante ed occupata nei lavori della campagna risicola, nonchè al ricovero dei figli delle mondariso;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla ricostituzione di detto Comitato, di cui fanno parte anche i membri del C.I.M.M., stabilendo un corrispondente termine di durata per i due Comitati;

Decreta:

E' costituito, per il biennio 1958-1959 il Comitato interregionale assistenza mondariso con sede presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano.

Il Comitato è presieduto dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, quale presidente del Comitato interregionale migrazioni mondariso, avv. Risoldi Giovanni, ed è composto dai seguenti membri, oltre che dai componenti del C.I.M.M., di cui al decreto Ministeriale 15 gennaio 1958, citato nelle premesse:

Muccio dott. Giorgio, medico provinciale di Milano, funzionario dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Cinque dott. Angelo, ispettore medico dell'Ispettorato regionale del lavoro di Milano;

Rognoni rag. Ernesto, dell'Ente Nazionale Risi di Milano;

Casati avv. Adrio, presidente dell'Amministrazione provinciale e vice presidente della Federazione provinciale dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia di Milano (O.N.M.I.);

Melloni dott. Franco, Ispettore dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Milano (I.N.P.S.);

Ghisetti dott. Franco, direttore della sede provinciale di Milano dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie (I.N.A.M.),

Mariu dott. Massimo, ispettore generale del Centro di coordinamento prevenzione infortuni Italia settentrionale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro di Milano (I.N.A.I.L.);

Rigat sorella Mimì, ispettrice provinciale delle infermiere volontarie del Comitato provinciale di Milano della Croce Rossa Italiana (C.R.I.);

Conti rag. Bruno, direttore provinciale del patronato A.C.L.I. di Milano;

Pandolfo avv Michele, dell'Ente di Assistenza Sociale (E.A.S.) di Milano;

Gherardi Giovanni, dell'Istituto di Tutela e di Assistenza ai Lavoratori (I.T.A.L.) di Ferrara,

Spreafico ing. Antonio, dell'Ente Nazionale Prevenzione Infortuni (E.N.P.I.) di Milano;

Sgroj Giovanni, ispettore 4ª zona e direttore ufficio provinciale dell'E.N.A.L. di Milano;

Valcarenghi mons. Pietro, dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di Vercelli;

Martani mons. Carlo, della Pontificia Opera di Assistenza (P.O.A.) di Milano;

Ferzetti Cesare, reggente l'ufficio provinciale dell'Ente Nazionale di Assistenza Sociale (E.N.A.S.) di Milano;

Zanolli dott. Rodolfo, capo servizio tecnico del l'Istituto Nazionale di Assistenza Sociale (I.N.A.S.) di Vercelli;

Buschi dott. Renato, direttore del Comitato provinciale dell'Istituto Nazionale Confederale di Assistenza (I.N.C.A.) di Milano;

Bonetti comm. Roberto, dell'Ente di Patrocinio e Assistenza per i Coltivatori Agricoli (E.P.A.C.A.) di Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1958

Il Ministro: GUI

(1657)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1958.

Composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1874, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica al l'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 21 febbraio 1955, riguardante la nomina, per un triennio, del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

Ritenuta la necessità di ricostituire il predetto Collegio, ai sensi dell'art. 13 dello statuto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni ed Enti interessati;

Decreta:

Articolo unico

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, è composto come segue:

Cappelli dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Santilippo dott. Attilio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Campolieto dott. Angelo, in rappresentanza del comune di Bari;

Petrella dott. Francesco, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Bari;

Galantino dott. Teodoro, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari.

Il Collegio resta in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1958

Il Ministro: GAVA

(1652)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1958.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa di consumo di Paroletta di Fontanellato, con sede in Paroletta di Fontanellato, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria eseguita alla Cooperativa di consumo di Paroletta di Fontanellato, con sede in Paroletta di Fontanellato, dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficiente per il pagamento dei debiti;

Sentito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b)* del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa di cui sopra alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti l'art. 2540 del Codice civile e il titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n 267;

Decreta:

La Cooperativa di consumo di Paroletta di Fontanellato, con sede in Paroletta di Fontanellato, costituita con atto 24 marzo 1946 del notaio Mario Fornari, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Giorgio Fagandini è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1958

Il Ministro: GUI

(1621)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1958.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1956, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione n. 7838, in data 20 febbraio 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del primo geometra Giovanni Venditti rappresentante del Genio civile, richiesta dall'Amministrazione interessata con il primo geometra Filiberto Casale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico

Il primo geometra Filiberto Casale è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro, quale rappresentante del Genio civile, in sostituzione del primo geometra Giovanni Venditti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1958

Il Ministro: GUI

(1581)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1958

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Chieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1956, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Chieti;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione n 6260, in data 25 febbraio 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione per dimissioni del dott Giovanni Granata rappresentante dei datori di lavoro (Associazione dei commercianti), richiesta dall'Associazione sindacale interessata, con il sig. Guido Cinalli.

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico

Il sig Guido Cinalli è chiamato a far parte della Commissione provinciale per il collocamento di Chieti, quale rappresentante dei datori di lavori, in sostituzione del dott. Giovanni Granata, dimissionario

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1958

Il Ministro: GUI

(1582)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Svincolo di terreni costituenti il «terzo residuo»

Ente per la colonizzazione del Delta padano

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 gennaro 1958, registrato alla Corte dei conti in data 1° marzo 1958 (registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 41) è stato disposto nei confronti della ditta ARCANGELI Luigi fu Luciano e ROSSATI Jole fu Igino vedova ARCANGELI:

a) la rimozione a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione, del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il «terzo residuo», iscritto in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3147, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1),

b) il trasferimento a favore dell'Ente della quota dei predetti terreni ad esso spettante (Ha 10 72 46);

c) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti in data 1° marzo 1958 (registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 40), è stato disposto nei confronti della ditta SOCIETA' «ZUCCHERIFICIO DEL VOLANO», con sede in Genova:

a) la rimozione, a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione, del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il «terzo residuo», iscritto in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1958 (supplemento ordinario n. 7),

b) il trasferimento a favore dell'Ente della quota dei predetti terreni ad esso spettante (Ha 27 78 54),

c) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156.

(1492)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 77

Corso dei cambi del 3 aprile 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,80	624,80	624,75	624,80	624,80	624,80	624,80	624,80
$ Can	641,15	641,50	641,25	641,625	610,10	641,31	641,70	640,50	641,25	641,50
Fr Sv lib	145,80	145,80	145,80	145,805	145,75	145,80	145,805	145,80	145,80	145,80
Kr D	90,16	90,19	90,20	90,21	90,10	90,18	90,22	90,20	90,20	90,20
Kr N.	87,21	87,26	87,25	87,265	87,20	87,24	87,27	87,25	87,24	87,25
Kr Sv	120,23	120,25	120,24	120,25	120,15	120,23	120,25	120,20	120,24	120,25
Fol	164,10	164,15	164,17	164,11	164,20	164,12	164,17	164,10	164,14	164,15
Fr B	12,49	12,50	12,2025	12,50	12,485	12,50	12,5025	12,50	12,50	12,50
Fr Fr	147,68	147,70	147,73	147,705	147,68	147,69	147,71	147,60	147,68	147,70
Fr Sv acc.	142,42	142,47	142,47	142,47	142,50	142,45	142,48	142,40	142,46	142,45
L st	1745,61	1746,30	1746,25	1746,25	1746,25	1745,81	1746,75	1745,60	1745,87	1746,375
Dm occ	148,62	148,66	148,66	148,64	148,62	148,65	148,66	148,60	148,65	148,65
Scell Aust.	24,002	24 —	24 —	24,005	24 —	24 —	24,007	24 —	23,99	24 —

Media dei titoli del 3 aprile 1958

Rendita 3,50 % 1906	61,60
Id 3,50 % 1902	61,45
Id 5 % 1935	96,35
Redimibile 3,50 % 1934	84 —
Id 3,50 % (Ricostruzione)	75,225
Id 5 % (Ricostruzione)	90,125
Id 5 % (Riforma fondiaria)	84,825
Id 5 % 1936	97,175
Id 5 % (Città di Trieste)	84,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	83,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	100,275
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	98,85
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,60
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,75
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	95,15
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	95,10
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	95,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 aprile 1958

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	641,662
1 Franco svizzero lib	145,805
1 Corona danese	90,215
1 Corona norvegese	87,267
1 Corona svedese	120,25
1 Fiorino olandese	164,14
1 Franco belga	12,501
100 Franchi francesi	147,707
1 Franco svizzero acc.	142,475
1 Lira sterlina	1746,312
1 Marco germanico	148,65
1 Scellino austriaco	24,006

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per la nomina a quindici posti di agente di cambio nel ruolo della Borsa valori di Torino

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Ritenuta la necessità di bandire il concorso per la copertura dei posti disponibili nel ruolo degli agenti di cambio della Borsa valori di Torino,

Uditi i pareri della Camera di commercio e delle autorità di Borsa di Torino,

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a quindici posti di agente di cambio nel ruolo della Borsa valori di Torino.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 200 e firmata di pugno del candidato, indirizzata al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) dovrà essere presentata, o dovrà pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della Commissione esaminatrice — che ha sede presso l'ufficio dell'Ispettorato del tesoro delegato alla vigilanza governativa della Borsa valori di Torino — entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, ed il preciso domicilio ed indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà, inoltre, contenere l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legalizzazione:

a) fotografia in data recente, applicata sul foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento dev'essere munito della autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di residenza ove l'aspirante risiede da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero copia del foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, in originale od in copia autentica notarile, conseguita in una Università od in altro Istituto d'istruzione superiore dello Stato;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una Borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'Ufficio di borsa valori o l'Ufficio titoli di una banca o quale commissionario di Borsa in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di Borsa;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre sue attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la Borsa di Torino nel cui ruolo venga ad essere iscritto;

n) tutti gli altri documenti o pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la Camera di commercio di Torino della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere c), d), e), f) e g), debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano aver esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agenti di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera i) dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che, al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare ai concorsi anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quello in giurisprudenza od in economia e commercio. Detto diploma dovrà essere prodotto in originale o in copia autentica notarile nel termine di cui all'art. 2.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla Camera di commercio competente a mente dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute alla segreteria della Commissione oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di alcuno dei documenti di cui al successivo art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della Commissione. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, esaurito l'esame formale delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato, ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di cento e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di Borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonchè per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di egual numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso dovranno sottoporsi, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice e loro notificati, in tempo utile, ad una prova di idoneità dinanzi alla Commissione medesima.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le Borse valori e gli usi locali di Borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito nella detta prova, una votazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati, qualora ne facciano richiesta per iscritto, dal sostenere l'esame di idoneità. In tal caso ai medesimi verranno attribuiti i diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c*), primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8, costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre Borse per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio, conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di Borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituti di credito per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme su indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni e per mancanza, ovvero per parità di titoli di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 6, i candidati dovranno produrre, a corredo della domanda di ammissione al concorso, i seguenti documenti:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare, o croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto;

2) i mutilati ed invalidi di guerra, ex combattenti, cioè in dipendenza della guerra 1915-18, o dei fatti d'arme per la difesa delle ex colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ovvero in conseguenza delle ferite riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, il decreto di concessione della relativa pensione od un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra, e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

3) i mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra, gli stessi documenti di cui al n. 2);

4) i mutilati ed invalidi per servizio, il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità di cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

5) gli orfani di guerra, cioè dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle ex colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43, ovvero per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti civili per fatto di guerra, gli stessi documenti di cui al n. 5);

7) gli orfani dei caduti per servizio, un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

8) i feriti in combattimenti, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o documento di concessione;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale al merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti, un certificato mod. 69, rilasciato a nome del loro padre, dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle circostanze anagrafiche e dello stato civile;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio, un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra, gli stessi documenti di cui al n. 10);

13) *a*) gli ex combattenti della guerra 1915-18, oltre la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra, anche la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale 1922.

Coloro che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti;

b) coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937;

c) gli ex combattenti, della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

d) i partigiani combattenti, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali di cui al decreto legislativo luogotenenziale del 21 agosto 1945, n. 518, attestante il formale riconoscimento di tale qualifica;

e) coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, la dichiarazione loro rilasciata dall'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241;

14) *a*) i profughi dai territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciato dal prefetto della Provincia in cui risiedono;

b) i profughi dell'ex Africa italiana, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone di territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza. I profughi dell'ex Africa italiana potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

c) i reduci dalla deportazione, l'attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

15) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista comproveranno la loro qualifica mediante un certificato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e gli orfani dei caduti per la lotta di liberazione, devono anche esibire apposita dichiarazione da rilasciarsi, come per i partigiani combattenti, dalle Commissioni locali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso delle qualifiche medesime.

Art. 12.

Le qualifiche combattentistiche devono essere acquisite almeno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

La Commissione esaminatrice può consentire che i documenti comprovanti il riconoscimento delle varie qualifiche di cui al precedente comma, vengano prodotti dai candidati anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque, non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro che, dopo aver riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della stessa, l'approverà con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria la Commissione invierà tutti i documenti del concorso, nonchè i verbali redatti, sia in sede di esame dei documenti, che durante l'espletamento della prova pratica e la relazione della stessa graduatoria.

Art. 14.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1958

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1958
Registro n. 8 *Tesoro, foglio n.* 180. — FLAMMIA

(1684)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a diciotto posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo, carriera direttiva, indetto con decreto Ministeriale 3 giugno 1957.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 3 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti addì 21 giugno 1957, registro n. 14, foglio n. 184 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 12 luglio 1957, con il quale è stato indetto un concorso per esami a diciotto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo, carriera direttiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a diciotto posti di consigliere di 3ª classe di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:
Toro dott. Camillo, consigliere di Stato.

Componenti:
Mastronardi dott. Vito, ispettore generale;
Cosciani prof. Cesare, docente universitario di scienza delle finanze;
Funaioli prof. Carlo Alberto, docente universitario di diritto civile;
Onofri dott. Renato, direttore di divisione.

Segretario:
Sessa dott. Michele, consigliere di 1ª classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1958

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1958
Registro n. 5 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 20. — PALADINI

(1682)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Diario delle prove scritte del concorso per titoli e per esami a 60 (sessanta) posti di agenti in prova nel ruolo organico del personale ausiliario addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

Le prove scritte del concorso per titoli e per esami a 60 (sessanta) posti di agente in prova nel ruolo organico del personale ausiliario addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 28 settembre 1957, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami (via Gerolamo Induno, n. 4), nei giorni 2 e 3 maggio 1958, alle ore 9,30.

(1683)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.